LONGHI

L'istituto della riabilitazion-e

1900

LONGHI Avv. SILVIO

L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE

ESTRATTO DAL *FORO PENALE*

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
1900

L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE

SOMMARIO. — 1. Concetto giuridico della riabilitazione; caratteri che la distinguono dagli istituti graziosi dell'amnistia, dell'indulto e della grazia. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto medievale. — 4. Le prime elaborazioni e codificazioni. — 5. Legislazione comparata moderna: *a*) primo gruppo; *b*) secondo gruppo; *c*) terzo gruppo. — 6. Analisi della legislazione italiana — 7. Critica della legislazione italiana. — 8. Proposte di riforma. — 9. Conclusioni.

1.

L'uomo, in quanto è considerato come persona giuridica, è soggetto capace di diritti civili e politici. Gli uni e gli altri però possono subire modificazioni e limitazioni diverse dipendenti da condizioni naturali etiche e sociali.

I diritti che dipendono dalle condizioni etiche e sociali si possono riassumere nel concetto generale della *existimatio*, la quale di conseguenza può restringersi o venir meno col restringersi o venir meno delle condizioni che la determinano.

Naturalmente il carattere la qualità il numero e l'efficacia di cotali condizioni atte a circoscrivere l'*onore* di un cittadino variarono col variare dei tempi e delle legislazioni; ma sempre rimane comune in ogni tempo e in ogni legislazione il concetto fondamentale che per determinate cause talune capacità giuridiche di carattere pubblico e privato possono essere limitate o venir meno, e per altre determinate cause la capacità perduta può essere riacquistata e reintegrata.

Questa restituzione nel pristino stato si chiama appunto *riabilitazione*; e nei rapporti penali si intende per riabilitazione " la cessazione nel condannato di certe incapacità giuridiche e di certe decadenze di diritti nelle quali egli sarebbe incorso per sempre in conseguenza della condanna. „

In senso più lato poi e verso il quale, come si vedrà, l'istituto si va anzi evolvendo, riabilitazione vuol dire non soltanto cessazione delle conseguenze civili e politiche delle condanne, ma anche oblio della esistenza della condanna medesima, come se non fosse mai intervenuta.

La riabilitazione penale partecipa pertanto (almeno nei suoi primi stadi di evoluzione) del carattere grazioso; ma come tale differisce però dalla grazia, dall'indulto e dall'amnistia sotto aspetti diversi:

a) la sua efficacia è limitata alle pene accessorie, quali sono appunto le le incapacità, mentre l'indulto e la grazia hanno efficacia sulle pene principali e possono averla anche sulle accessorie, e l'amnistia ha perfino efficacia sulla stessa azione penale;

b) l'amnistia può essere accordata anche prima che sia iniziata l'azione penale e l'indulto e la grazia dopo l'intervenuta condanna; la riabilitazione invece non può essere accordata che decorso un certo numero d'anni dalla condanna e sotto condizioni determinate di diritto e di fatto;

c) la riabilitazione, come la grazia, ha carattere personale, mentre invece l'amnistia e l'indulto hanno carattere generale.

Tuttavia in conseguenza della stretta affinità che intercede fra loro, è assai difficile rintracciare nella storia la netta separazione dell'istituto della riabilitazione dagli altri istituti che gli sono affini; e quasi sempre anche gli effetti speciali della riabilitazione, il cui aspetto più caratteristico è la buona condotta tenuta dal condannato per determinato tempo dall'estinzione della pena, si confonde e anzi si immedesima cogli effetti della grazia, intesa in senso lato.

La storia della riabilitazione non può quindi farsi se non prendendo in sommario esame anche gli altri istituti graziosi che nei vari tempi furono riconosciuti e che ebbero con quella affinità diverse o si sovrapposero alla stessa o insieme alla stessa si confusero.

2.

Il diritto di romana cittadinanza, per le molte prerogative pubbliche e private che procurava a chi ne era investito, gli attribuiva naturalmente una certa dignità esteriore, e infondeva negli altri una certa stima. Questa stima o considerazione personale costituiva pel cittadino una specie di stato che egli conservava nella sua integrità fino a tanto che la sua condotta rimaneva civilmente irreprensibile (1). Ma questo stato d'illesa dignità, come lo chiamavano i romani, poteva perdersi totalmente o poteva diminuirsi. Esso si perdeva colla privazione della libertà o della cittadinanza (2); si diminuiva per molte cause, fra le quali primeggiavano la relegazione, la remozione dall'ordine equestre, l'esclusione dai pubblici impieghi, la fustigazione e in modo speciale la infamia (3).

Le cause che facevano incorrere nell'infamia erano indicate nell'editto pretorio (4) e si possono dividere in due categorie. Le une risultano immediatamente e direttamente dall'esercizio di certe professioni o da certe azioni turpi designate dalla legge o dall'editto (*infamia immediata*); le altre presuppongono una speciale sentenza di condanna per crimine o delitto o in base ad una delle quattro azioni

---

(1) Fr. 5, § 1: *de extraord. cognit.*; L. 13: *Existimatio est dignitatis illesae status legibus ac moribus comprobatus.*
(2) Fr. cit., § 3: *Consumitur quotiens magna capitis deminutio intervenit.*
(3) Arndts-Serafini, *Pand.*, I, § 29 e 31.
(4) Fr. 1: *de his qui notantur inf.*, III, 2.

infamanti, cioè l'azione di mandato, di deposito, di società o di tutela (*infamia mediata*). L'infamia portava seco la perdita dei diritti politici, e di regola, anche l'incapacità di *postulare*, cioè di stare in giudizio come procuratori e mandatari di altri e di intentare azioni popolari o d'interesse pubblico.

A distruggere gli effetti di sentenze recanti infamia i romani non avevano un istituto che possa completamente eguagliarsi all'istituto nostro della riabilitazione. Avevano bensì forme d'indulgenza diverse che partecipavano di quella, ma più particolarmente dell'amnistia, dell'indulto e della grazia. Così il periodo regio e repubblicano riconosce due istituti che senza avvicinarsi gran fatto all'odierno diritto di grazia, gli si possono in qualche modo paragonare, e sono la *provocatio ad populum* e la *in integrum restitutio*.

Colla *provocatio* il condannato si appellava dalle sentenze dei magistrati, quando questi ne avessero lasciata facoltà al *iudicium populi*, e il giudizio del popolo dettato *admiratione magis quam iure causae*, si avvicinava assai a un esame di ricorso in grazia (1), di cui aveva il carattere principale, vale a dire la caratteristica di un giudizio dato da un ente sovrano, indipendentemente da qualsiasi norma positiva. E come la grazia aveva inoltre la caratteristica di non pregiudicare le conseguenze della condanna che non fosse la pena principale.

Altra forma che assumeva in Roma il diritto di indulgenza era quella di legge votata espressamente dai comizi, e prendeva la denominazione di *in integrum restitutio*, più tardi *restitutio damnatorum*; e come essa era *in integrum*, non solo rimetteva la pena, ma estingueva anche il reato e gli effetti della condanna *ac si iudicium non fuisset*. Una forma di indulgenza adunque che si avvicinava evidentemente alla nostra amnistia (2).

Nel periodo imperiale appare anzitutto il *calculus Minervae*, che secondo alcuni (3) si pensa fosse il diritto dell'imperatore di aggiungere il suo voto per l'assoluzione in caso di condanna inflitta dai giudici con un solo voto di maggioranza, e secondo altri (4) si riteneva fosse invece il diritto dell'imperatore di opporre il proprio voto assolutorio a qualunque condanna.

Le forme però con cui si esercitava il diritto di grazia largamente inteso erano due: l'*indulgentia* e l'*abolitio*.

---

(1) Lo ZUMPT (*Das criminalrecht des römischen Republik*, I, 2, 182 e segg., Berlin 1865), ritiene però che il giudizio popolare in caso di provocazione non sia altro che un secondo stadio di un unico e medesimo processo, sebbene non si possa parlare di un diritto di appello vero e proprio. — Sulla opinione che considera la *provocatio* come un vero e proprio appello, cfr. EISENLOHR, *Die provocatio ad popolum zur Zeit der Republik*, pag. 1 e segg.; SCHWERIN, 1858, che la sostiene. — Cfr. anche GEIB, *Geschichte des röm. Criminalprozesses bis zum Tode Justinians*, Leipzig 1842, pag. 114 e segg. e 152 e segg.; PADELETTI, *Storia del dir.* pag. 150, Firenze 1886. — Sostiene trattarsi dell'esame di un ricorso in grazia Rocco (*Amnistia, indulto e grazia nel d. r.* nella *Rivista penale* 1899, pag. 16), che ricorda anche i citati autori.

(2) Rocco, op. cit., 24.

(3) MOMMSEN, *Römischen Staatsrecht*, V, 246.

(4) ZUMPT, *Studia Romana*, pag. 258 e segg.; PADELETTI, op. cit., pag. 479. Contra: COGLIOLO nelle note a quest'opera, l. c. Nota *U. L.* 3, *Cod. de gen. abol.* IX, 43.

Caratteristica della prima era di avere per oggetto non l'azione o la condanna ma la pena. *Indulgentia, patres conscripti, quos liberat notat nec infamiam criminis tollit*, SED POENAE GRATIAM FACIT (1).

L'*indulgentia*, così intesa, poteva essere *specialis* e *generalis*. La *specialis* corrispondeva alla grazia propriamente detta, poichè interveniva dopo la condanna, si rivolgeva a persona determinata, era rimessa dal principe e aveva solo per oggetto d'impedire o far cessare l'applicazione della pena. Come la grazia odierna essa non liberava dalla pena che per l'avvenire, e non aveva effetti retroattivi; ugualmente non pregiudicava i diritti dei terzi.

Vi era poi la *indulgentia generalis* o *communis*, la quale sembra somigliasse assai al nostro indulto, perchè cadeva esclusivamente sulla condanna ed era un condono totale o parziale della pena.

Un provvedimento speciale per molti rispetti paragonabile alla moderna amnistia era invece quello dell'*abolitio generalis* o *publica* che, già in uso talvolta sotto la repubblica, venne in maggior onore sotto l'impero. Infatti essa si concedeva in genere a *tutti* i rei compresi in una determinata categoria senza restrizioni o limitazioni di determinate persone nominate. *Abolitio est delectio oblivio vel extintio accusationis*. Va notato però che trascorso un certo termine dall'ultimo giorno feriale, potevasi istituire di nuovo l'accusa e nuovamente intentare il processo (2).

Avuto riguardo agli effetti, tanto l'*indulgentia* speciale che la generale potevano condurre alla *restitutio in integrum* (3). Ma la restituzione poteva essere *pura e semplice* o restituzione *piena*. La prima non dava altro effetto che la concessione del ritorno in patria o la remissione della pena corporale, non l'annullamento delle altre conseguenze della condanna, sia d'ordine morale che civile e religioso. Egualmente non reintegrava nei gradi militari ottenuti prima della condanna (4). Per quel che riguarda la patria podestà, le fonti sono concordi nel dire che, in caso di restituzione semplice, il vincolo spezzato dalla condanna non era ripristinato per il solo fatto della restituzione (5).

La restituzione piena doveva essere concessa *espressamente* e produceva effetti molto maggiori. Ma è notevole per il nostro studio che oltre di restituire in genere la capacità civile e politica, rimetteva il condannato anche negli onori e nelle cariche che aveva prima della condanna; *perinde ac si nec damnatus fuisset ad munera vel honores vocatur* (6). E più esplicitamente l'imperatore Antonino diceva; *Ut autem scias quid sit in integrum, honoribus et ordini tuo et omnibus caeteris te restituo* (7).

---

(1) Conf. NOCITO, *Abolizione dell'azione penale* (sul *Digesto italiano*, § 41) e ROCCO, op. cit., 27. — Di diversa opinione è invece, interpretando altri due passi del codice, il FERRINI, *Dir. pen. rom.*, pag. 119.
(2) NOCITO, op. cit., § 15.
(3) MECACCI, *Il Dir. pen.*, ecc., pagg. 235-241.
(4) L. 3, *Cod. de gen. abol.*, IX, 43; L. 7, *Cod. del sent. pass. et rest.*, IX, 51.
(5) L. 9, *Cod. de sent. pass.*, IX. 51.
(6) L. 3, § 2, Dig. *de mun. et hom.*, L, 4.
(7) L. 1, *Cod. de sent. pass.*, IX, 51.

Dal che risulta, come osserva opportunamente il Rocco (1), che la *plena restitutio*, sebbene per alcuni rispetti assai più ampia, era, presso i romani, un istituto che si avvicinava assai alla moderna *riabilitazione* dei condannati, e aveva anch'essa, come questa, una sanzione integratrice e perfezionatrice dell'indulgenza.

3.

Anche nel medio evo i diritti pubblici e privati potevano essere limitati o soppressi come conseguenza di condanne o di determinate condizioni in cui veniva a trovarsi colui che era ricercato dalla giustizia. Le pene capitati (così dette perchè per esse si perdeva il *caput civis*) e il bando portavano anzi con sè la perdita di qualsiasi diritto di libertà e di cittadinanza. Il bandito veniva a trovarsi a tal condizione che si considerava come morto civilmente: *quoad omnia pro mortuo habetur* (2).

Accanto alla morte civile che segna il punto più alto e porta la privazione del riconoscimento stesso della persona, si trova la *infamia*, la quale, derivata dal diritto romano, entra in un campo più vasto, unendosi alla pena affine, che era qualificata nel diritto barbarico siccome perdita dell'onore.

In generale si distingue una infamia *iuris* e una *facti*. La infamia *iuris* è quella nella quale si cade per disposizione di legge, sebbene possa poi essere vario il modo con cui deve applicarsi, e veniva applicata *ex sententia*, dalla dichiarazione del magistrato e *post condemnationem*, per determinati reati o determinate pene. L'infamia *facti* s'incontrava per aver commesso un'azione che era tale da togliere al suo autore la pubblica stima, quantunque non fosse dalla legge espressamente dichiarata infamante, nè desse luogo a sentenza o pena che infamasse. Il concetto è sempre quello del diritto romano, là dove dice che anche coloro *qui verbis edicti non abentur infames*, non possono fare atti pei quali *opinione hominum non effugiunt infamiae notam* (3), come accadrebbe *luxurioso*, *prodigo*, *aut alias vili* (4). E il diritto canonico parla anche di colui *cuius gravata sit opinio* (5).

Tra le due specie d'infamia, quella *iuris* era naturalmente tenuta come più grave dell'altra, e dava luogo a incapacità maggiori.

Come correzione e reazione contro le conseguenze, spesso gravissime, del bando e delle pene capitali e infamanti, il diritto medioevale riconosceva del pari la grazia che spettava all'autorità sovrana, e talune forme di essa estendevano la loro efficacia fino a far grazia anche della perdita incorsa dei diritti civili; la riabilitazione però, come istituto a sè, rimase sempre sconosciuta, fino agli ultimi tempi, al diritto italiano, compenetrandosi appunto nella grazia.

---

(1) Op. cit., pag. 39. — Cfr. anche Nocito, op. cit., § 46.

(2) *Constit. sic.*, II, 3. — Cons. Pertile, *Storia del d*, V, pag. 309; Scholten, *De damnationum restitutione in integrum*, Leida, 1827.

(3) Dig. XXXVII, x, 2.

(4) Dig. IV, iii, 11, § 1.

(5) C. 54, X, ii, 20.

È bensì vero che per una legge attribuita a Carlo Magno, il reo che riceveva grazia della pena di morte, era riabilitato in alcuno dei diritti che dianzi possedeva; ma tal riabilitazione era così incompleta che nemmeno si estendeva ai diritti politici, in quanto che il graziato dalla morte non poteva più fare testimonianza nè sedere fra gli scabini a rendere giustizia. Così secondo gli interpreti.

Nè meno incerte sono le opinioni degli interpreti circa la questione se, allorquando per un delitto infamante era stata inflitta una pena temporaria, l'infamia cessasse, compita la pena, o si perpetuasse; sebbene la più seguita fosse la prima e più mite opinione.

4.

La vera origine dell'istituto della riabilitazione, quale istituto a sè stante, si deve invece al periodo intermedio che precedette quello della codificazione. E il Codice penale francese tolse appunto in massima parte la idea ispiratrice dalle *lettere di riabilitazione*, conosciute e riconosciute dalla giurisprudenza delle vecchie monarchie. Le lettere di riabilitazione che i monarchi di Francia usarono rilasciare fino quasi al termine del secolo decimo ottavo, avevano il duplice scopo di cancellare la infamia unita a certe condanne, ristabilendo il condannato *en sa bonne fame et renommée*, e di restituirgli i diritti dei quali in conseguenza della condanna era rimasto privo. La riabilitazione delle vecchie monarchie si restringeva quindi alle condanne di alto criminale, le sole che portassero con sè l'infamia: ed era sempre un'emanazione del diritto di grazia.

L'assemblea costituente abolì il diritto di grazia, ma conservò, trasformandolo, l'istituto della riabilitazione. E siccome per infliggere l'infamia si era stabilita una speciale procedura per la quale il condannato veniva tradotto sulla piazza pubblica del luogo della condanna, e là il cancelliere gli dichiarava ad alta voce: *il vostro paese vi trovò colpevole di un'azione infame:* la legge e il tribunale vi degradano *dalla qualità di cittadino francese* (1); così per la riabilitazione si introdusse una corrispondente procedura denominata *secondo battesimo civico.* E cioè due ufficiali municipali, rivestiti della loro sciarpa, dovevano condurre il condannato in pubblica udienza davanti al tribunale, e là pronunciare queste parole: *costui ha espiato il delitto scontando la pena: la sua condotta è oggi irreprensibile: chiediamo in nome del paese che la macchia del suo delitto venga cancellata.* Al che il presidente rispondeva: *sulla attestazione e sulla domanda del vostro paese, la legge e il tribunale cancellano la macchia del vostro delitto* (2).

Così, rivestito di forme teatrali, il concetto della riabilitazione prendeva la sua prima forma legislativa.

---

(1) Cod. pen. 1791, art. 31, parte I, tit. I.

(2) Cod. pen. 1791, art. 6 e 7, parte I, tit. VII. — Confr. ADOLPHE ÉMIL LOIR, *De la réhabilitation des condamnés dans le droit romain et français*. Paris 1859; BLUNTSCHLI, *Staatswörterbuch*: *Réhabilitation*; PERTILE, op. cit., ivi.

L'opera degli enciclopedisti, intenta a mitigare le sanzioni penali e a restringerle nei limiti della necessità, doveva poscia rendere sempre più facile il ricorso a tal beneficio. E il rinnovarsi in questo secolo delle legislazioni penali dimostra chiaramente che l'evoluzione dell'istituto, dal Codice di procedura criminale francese del 1808 in poi è appunto diretto di continuo alla sua più semplice e più larga applicazione (1).

Infatti il Codice d'istruzione criminale francese del 1808, pur rifacendo l'istituto come atto di clemenza del capo dello Stato, toglie gran parte delle formalità esteriori. Esso limita però la riabilitazione delle condanne criminali infamanti.

Ma non tardarono a sorgere obiezioni contro questa limitazione, contro la insufficienza e l'ingiustizia di parecchie disposizioni e contro il concetto fondamentale di voler fare della riabilitazione un atto di clemenza del capo dello Stato, a vece di un atto di giustizia, esclusiva attribuzione del potere giudiziario.

Nè qui importa esporre analiticamente le varie forme introdotte in Francia sul tema della riabilitazione. Basterà ricordare gli atti principali con cui quelle riforme furono attuate, e dare poi il riassunto delle norme oggi vigenti in quel paese.

Una prima notevole rifusione degli articoli 619 a 634 fu operata colla legge 3 luglio 1852.

Le maggiori innovazioni furono però introdotte colla legge 14 agosto 1885, che operò la trasformazione della riabilitazione da atto di clemenza in atto di giustizia. Per essa possono chiedere la riabilitazione tutti i condannati a pena infamante o anche i condannati di pena correzionale, i primi, entro cinque, i secondi, entro tre anni dalla espiazione. Per i recidivi e per coloro che ricaddero nel delitto dopo una riabilitazione, il termine è raddoppiato. I condannati a pena criminale, per poter chiedere la riabilitazione devono aver risieduto per cinque anni nello stesso distretto, e per tre anni i condannati a pena correzionale; tutti poi devono aver risieduto, durante gli ultimi due anni, nello stesso comune; ma si ammette che possano presentare certificati equipollenti di buona condotta coloro che non siano in grado di ottemperare a codeste condizioni per aver dovuto passare in tutto od in parte il tempo legale sotto le armi, oppure nell'esercizio di una professione inconciliabile con una residenza fissa.

La domanda di riabilitazione si presenta coi documenti giustificativi alla Procura generale presso la Corte d'appello del luogo dove risiede il condannato, alla quale spetta di conoscerne. E il condannato, oltre le altre condizioni legali dell'ammissibilità della domanda, deve anche provare (salvo il caso di prescrizione)

---

(1) La leg. ital. del 1810, 7 dicembre, Boll. n. 280, app. al Cod. di pr. pen., aveva le seguenti disposizioni: « Dopo 5 anni dalla subita pena può il condannato dimandare la riabilitazione. Dee perciò aver dimorato 5 anni nello stesso cantone, e i 2 ultimi nello stesso comune, e presentare l'attestato di buona fama delle relative autorità comunali. Si sente sulla dimanda il Pubblico Ministero e la Corte, e si pubblica la dimanda sui giornali. La Corte può rigettare la dimanda, che non può in tal caso rinnovarsi prima di altri 5 anni: se poi la trova meritevole, passa la cosa al Ministro e questo al Re, cui solo spetta concederla. La riabilitazione fa cessare tutte le incapacità che risultassero dalla condanna ».

di aver pagate le spese di giustizia e le pene pecuniarie, e di aver risarcito i danni alla parte lesa o di esserne stato da questa liberato o di aver fatto il legale deposito della somma corrispondente. Il condannato per bancarotta fraudolenta deve provare il pagamento integrale del passivo in capitale, interessi e spese, oppure la remissione fattagliene dai creditori. Quanto ai danni, si prescinde dalla prova del pagamento allorchè il condannato provi di aver sofferto l'arresto personale, stato decretato a sanzione dei medesimi, o di aver ottenuta la rinunzia del danneggiato alla esecuzione personale.

Il Pubblico Ministero assume le informazioni sulla condotta del ricorrente dai sindaci, giudici di pace e sottoprefetti dei luoghi dove egli tenne la propria residenza, nonchè dalla Direzione della casa di pena dove fu scontata la condanna. E tutti codesti documenti vengono depositati nella cancelleria della Corte competente a pronunziare.

Entro due mesi dal deposito degli atti, deve aver luogo la relazione in Sezione d'accusa. Il procuratore generale dà in iscritto le proprie conclusioni motivate: egli può richiedere, e la Corte ordinare anche d'ufficio, ulteriori informazioni, con che però non ne derivi un ritardo maggiore di sei mesi.

La Corte *delibera*, sentiti il procuratore generale e il ricorrente o difensore di questo.

Se la domanda è respinta, non si può riproporla che dopo due anni. Se è accolta, il procuratore generale ne manda un estratto all'autorità che proferì la condanna, perchè ne sia fatta la trascrizione in margine alla sentenza. La riabilitazione cancella la condanna e fa cessare tutte le incapacità che ne derivano, meno quelle stabilite dall'articolo 612 del Codice di commercio.

La riabilitazione *deve essere segnata nel casellario giudiziale;* e *i certificati penali* rilasciati alle parti *non devono far menzione della condanna*, in ordine alla quale essa intervenne (1).

Tale, in sunto, la legge del 1885; in breve però la Francia, fatto il primo passo verso il principio di considerare la riabititazione come un *diritto* del condannato di buona condotta anzichè un *atto* di semplice *grazia* del potere sovrano, non tardò a effettuare, colla legge del 5 agosto 1899, l'altra più radicale riforma, fondata sul principio della riabilitazione di diritto.

5.

Non tutte le legislazioni straniere però seguirono (ad esempio della francese, che pure avevano preso a primo modello) così rapide e radicali riforme.

Alcune nazioni: come la Germania, l'Austria, l'Ungheria, la Svezia, attendono ancora la sistemazione legislativa di questo istituto. Alcune, come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, il Belgio e la Repubblica di San Marino si arrestarono al primo stadio di sviluppo, informandosi ancora alla riabilitazione del codice di rito fran-

(1) Disponeva poi l'articolo 5 della legge 27 maggio 1885 sui recidivi che le condanne seguite da riabilitazione non fossero computate agli effetti della legge stessa.

cese del 1808, che potrebbe dirsi della prima maniera, senza nemmeno curarsi delle non gravi ma pur ragionevoli riforme del 1852. Altre, quali il Canton Ticino e la Norvegia, seguono i concetti posti a base della legislazione francese del 1885. Finalmente la Danimarca precede in qualche punto la riforma ultima della legislazione francese che istituisce la riabilitazione di diritto.

Cosicchè delle legislazioni che disciplinano la materia possono farsi tre gruppi: *a*) da prima è l'autorità suprema dello Stato che si pronuncia sulla restituzione del condannato nel godimento de' suoi diritti civili e politici; *b*) poscia è alla stessa autorità giudiziaria incaricata di istruire la pratica relativa alla domanda di riabilitazione che vien demandata la facoltà della declaratoria, e non come si trattasse di accordare una grazia, ma di riconoscere, in base a determinate condizioni, un diritto; *c*) finalmente — ed è questo lo stadio più progredito dell'istituto — è la legge stessa che determina le condizioni per cui *ex iure*, senza la necessità di grazia alcuna, senza la richiesta di alcuna declaratoria, la riabilitazione del condannato viene a verificarsi.

PRIMO GRUPPO. — Sono del primo gruppo il codice del Belgio, secondo il quale la riabilitazione è riservata al Re in virtù del diritto di grazia. Come emanazione di questo diritto, la riabilitazione non è quindi vincolata a condizioni o formalità, ma interamente dipende dalla clemenza sovrana.

Allo stesso gruppo appartengono il codice di procedura penale della Spagna, del Portogallo, della Grecia e della Repubblica di San Marino. Secondo quest'ultima legislazione infatti la riabilitazione è concessa dalla Reggenza, che è l'autorità sovrana dello Stato. La domanda di riabilitazione non può essere presentata se non dopo cinque anni dalla effettiva espiazione della pena totale o ridotta, e nel caso di grazia totale, non potrà essere presentata prima che sia compiuto il quinquennio dal decreto di grazia. I ricorrenti devono inoltre presentare un certificato comprovante l'eseguito pagamento delle spese processuali (1).

---

(1) SAN MARINO. — « Art. 224. I condannati ad una pena perpetua, che però sia stata commutata in via di grazia in temporanea, qualora per l'indole della pena stessa siano incorsi nelle interdizioni, perdite, decadenze ed incapacità menzionate negli articoli 184, 185 n. 3, 4 e 5 del Codice penale, potranno essere riabilitati, quando abbiano espiata la pena ovvero ottenuta la grazia, sia pel totale sia pel residuo di essa che fosse loro rimasto ad espiare.

« Art. 225. La dimanda però di riabilitazione non potrà essere presentata se non dopo cinque anni dalla effettiva espiazione della pena totale o ridotta, e nel caso di grazia totale non potrà essere presentata prima che sia compiuto il quinquennio del decreto di grazia.

« Art. 226. Deve inoltre la detta istanza essere accompagnata da attestato di buona condotta. La Reggenza assumerà sulla medesima la informazione dal Commissario della Legge, nonchè il voto di lui sulla convenienza di accoglierla o rigettarla. I ricorrenti in tutti e singoli i casi contemplati nel presente capitolo, devono unire all'istanza il certificato della Cancelleria comprovante l'eseguito pagamento delle spese processuali.

« Art. 227. Il decreto di grazia viene trasmesso dalla Segreteria dell'Interno al Tribunale commissariale in copia autentica, e quindi trascritto a cura del cancelliere in margine all'originale della sentenza di condanna. Il decreto deve pubblicarsi nell'udienza successiva al giorno della trasmissione.

« Art. 228. Il decreto di grazia produce il suo affetto dal giorno in cui il Commissario ne darà lettura alla pubblica udienza. »

Anche la legislazione italiana appartiene alle legislazioni dei primo gruppo (1). Benchè il nostro codice di rito sia stato modificato in tante sue parti, il legislatore non volse mai la mente a questo istituto che per timidi ritocchi, quantunque, dopo la sostituzione del casellario giudiziale ai monchi e difettosi registri penali e dopo la grande preponderanza che nella vita dell'uomo e nei suoi rapporti

---

(1) ITALIA. — « Art. 834. *Abrogato.*

« Art. 835. *Abrogato.*

« Art. 836. *Abrogato.*

« Art. 837. Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nel regno e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune. Il condannato dovrà unire alla sua dimanda gli attestati di buona condotta delle amministrazioni dei comuni nel cui territorio egli ebbe la sua residenza durante il tempo che ha preceduto la sua dimanda. Nel caso di cangiamento di residenza gli attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli abbandonasse un comune per trasferirsi in un altro. Questi attestati dovranno essere confermati dai pretori dei luoghi in cui avrà risieduto e vidimati dal rispettivo procuratore del Re.

« Art. 838. La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra menzionati e la copia della sentenza di condanna, saranno rimessi alla cancelleria della Corte nel cui distretto risiederà il condannato. Il cancelliere presenterà, senza ritardo, la dimanda coi documanti uniti, al presidente della sezione d'accusa, il quale nominerà un relatore, ed ordinerà che sia comunicata al procuratore generale.

« Art. 839. La notizia della domanda di riabilitazione, presentata alla Corte, sarà inserita a diligenza del ricorrente nel foglio ufficiale del luogo in cui siede la Corte indicata nell'articolo 838, ed in quello dove siede la Corte che ha pronunciata la condanna, e in difetto, nel giornale ufficiale del Regno.

« Art. 840. Trascorsi tre mesi dall'inserzione nel giornale, il procuratore generale darà per iscritto le sue conclusioni motivate; e la causa sarà quindi riferita alla Corte (sezione d'accusa).

« Art. 841. La sezione d'accusa, sulle conclusioni del procuratore generale darà il suo parere motivato.

« Essa potrà vidimare, ed il Ministero Pubblico richiedere nuove informazioni in qualunque stato di causa.

« Il ricorrente non potrà essere presente alla relazione della causa, alle conclusioni del P. M., nè alla deliberazione.

« Art. 842. Se la sezione d'accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo altri cinque anni decorribili dal giorno della deliberazione.

« Se però la domanda è stata rigettata per irregolarità di qualche documento, le giustificazioni richieste possono presentarsi immediatamente.

« Art. 843. Nel caso che la sezione d'accusa sia d'avviso che la dimanda può essere ammessa, il di lei parere, coi documenti richiesti dall'art. 837, sarà nel più breve termine dal procuratore generale trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, il quale ne farà relazione al Re.

« Art. 844. Se il Re accorda la riabilitazione, il decreto reale sarà indirizzato alla Corte la cui sezione d'accusa avra dato il suo parere; ed una copia autentica ne sarà trasmessa alla Corte che ha pronunziata la condanna, perchè ne segua la trascrizione in margine dell'originale della sentenza.

Queste Corti faranno inoltre dare lettura del decreto in pubblica udienza e ne ordineranno il deposito nella cancelleria.

« Art. 845. Il condannato recidivo non può domandare di essere riabilitato, se non trascorso il doppio termine sopra stabilito.

« Nel caso di nuova condanna di un riabilitato, la dimanda non sarà più ammessa.

« Art. 846. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la Corte, che pronunziò la sentenza, ha dato lettura del decreto in pubblica udienza, ai termini del capoverso dell'art. 844.

« Art. 847. *Abrogato.* »

sociali il casellario giudiziale veniva ad acquistare, l'istituto meritasse di richiamare in modo del tutto speciale la sua attenzione.

Secondo il Codice di procedura penale del 1865, poteva essere riabilitato ogni condannato a una pena criminale portante perdita di diritti, il quale avesse scontata la sua pena o ottenuto decreto reale di amnistia, di indulto, di commutazione o di condono per grazia (art. 834). La domanda pei condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione o alla relegazione non poteva essere fatta se non cinque anni dopo scontata la pena; e dai condannati alla sola interdizione dei pubblici uffici se non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna fosse divenuta irrevocabile. In caso di commutazione o di condono la domanda non poteva essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena o l'annotazione del decreto di grazia, d'amnistia o d'indulto (art. 835). La riabilitazione faceva cessare per l'avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla condanna, ad eccezione della interdizione dei diritti politici di cui nel primo alinea dell'art. 19 del Codice penale; salva la disposizione dell'art. 847 successivo (art. 837). Questo articolo disponeva che il condannato a pena non correzionale, portante per disposizione di legge la esclusione dall'esercizio dell'elettorato e di eleggibilità o altra incapacità qualunque, potesse essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto dall'art. 835, e osservate sempre le disposizioni precedenti (art. 847). Finalmente era detto che la riabilitazione produceva il suo effetto dal giorno in cui la Corte, che aveva pronunciata la sentenza, avesse data lettura del decreto in pubblica udienza, a termini dell'alinea dell'art. 844, e che la riabilitazione dovesse aver luogo senza pregiudizio di quanto era stabilito dall'alinea dell'art. 136 Codice penale (art. 846).

La legge dell'8 giugno 1866 modificava gli art. 834 e 835 per considerazioni di esattezza giuridica e per evitare incerte interpretazioni più che per motivi sostanziali, in quanto che si limitava a toglierne la parola *amnistia*. L'amnistia, per virtù della sua stessa natura, togliendo carattere di reato al fatto incriminato, ne eliminava infatti tutte le penali conseguenze senza necessità di riabilitazione (1).

Il regio decreto del 1° dicembre 1889, emanatosi in occasione della coordinazione del Codice di procedura al nuovo Codice penale, s'incammina verso riforme di maggiore entità, perchè abrogò totalmente gli art. 834 e 835 che limitavano la riabilitazione ai soli condannati a pene criminali; abrogò l'art. 836 che dalla reintegrazione per effetto della riabilitazione concessa ai criminali, escludeva lo esercizio dei diritti politici; abrogò anche l'art. 847 che concedeva una restituzione in intero, ma limitatamente ai condannati a una pena che non fosse criminale; e finalmente modificò l'art. 846 nel senso che ne fu stralciata la disposizione colla quale si dichiarava essere salva, in ogni modo, l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato e per la riscossione delle spese del processo; disposizione che diventava evidentemente superflua, dappoichè tal principio era già

(1) *Atti uff. della Camera*, n. 440, pag. 1866.

sancito in via indiretta dagli art. 102 e 103 del nuovo Codice penale e insito, d'altra parte, nella natura stessa dell'istituto della riabilitazione.

Attualmente non restano pertanto in vigore che gli articoli dall'837 all'846, dal quale ultimo venne stralciato soltanto il capoverso. Per essi nessun condannato (non si distingue dunque più a seconda della gravità della pena) è ammesso a far dimanda di riabilitazione se non abbia dimorato nel regno per cinque anni e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune (art. 837). Per il recidivo si raddoppiano i termini; e la domanda non è più ammessa nel caso di nuova condanna di un riabilitato (art. 845). La domanda, cogli attestati di buona condotta dei comuni di residenza, confermati dal pretore competente e vidimati dal rispettivo procuratore del re e con copia della sentenza di condanna, va rimessa alla cancelleria della corte del distretto di residenza (art. 837 o 838 cod. proc. pen.). Il ricorrente è poi tenuto a dar notizia della domanda sul foglio ufficiale locale (art. 839 id.); e soltanto dopo trascorsi tre mesi da tale inserzione il procuratore generale provoca con le sue conclusioni motivate il parere della sezione d'accusa (art. 840 id.). Se il parere è contrario, si può far nuova domanda entro cinque anni dal medesimo; se la domanda è rigettata per qualche documento difettoso, vi si può tosto rimediare; se il parere è favorevole, gli atti son trasmessi al ministro della giustizia.

Quanto agli articoli abrogati, essi venivano sostanzialmente così sostituiti dall'art. 100 che disciplina i modi di estinzione dell'azione penale: " L'interdizione perpetua dei pubblici uffici ed ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se l'interdizione o l'incapacità era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato, il quale abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia, ovvero scorsi dieci anni dal giorno in cui la condanna sia rimasta prescritta. Se l'interdizione o l'incapacità non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile. Il termine stabilito per domandare la riabilitazione è doppio per i condannati recidivi. La riabilitazione si concede nei modi stabiliti dalla legge, e produce il suo effetto secondo le norme in essa determinate. "

Secondo gruppo. — Appartengono al secondo gruppo il codice di procedura penale per il Canton Ticino del 3 maggio 1895 e la legge norvegese del 6 agosto 1897.

Secondo il codice penale ticinese (1) la domanda di riabilitazione non può essere presentata che dopo tre anni dalla espiazione della pena, ed è la corte di

(1) Canton Ticino. — « Art. 280. Ogni condannato alla pena della degradazione civica o dell'interdizione può essere riabilitato.

La riabilitazione fa cessare per l'avvenire le incapacità inerenti a dette pene.

Art. 281. La riabilitazione è accordata solo quando il condannato, espiata la pena principale, abbia tenuta buona condotta.

cassazione che decide sulla domanda; ed il criterio che può determinarne l'accoglimento è il criterio della buona condotta.

Tale pure è il criterio seguito dalla legge norvegese (1), ma la domanda di riabilitazione non può essere accolta dall'autorità giudiziaria competente se non trascorsi, a seconda della gravità della pena, dieci o tre anni dall'estinzione della pena medesima.

TERZO GRUPPO. — Al terzo gruppo appartiene la vigente legislazione francese. La legge infatti del 5 agosto 1899 intorno al casellario giudiziale e alla riabilitazione di diritto (che sulla via delle riforme di questi due istituti così strettamente

---

Art. 282. La domanda di riabilitazione non può essere presentata che tre anni compiuti dopo espiata la pena.

Art. 283. La Corte di cassazione decide sulla domanda.

Art. 286. Le spese sono a carico del richiedente.

La Corte può tuttavia esonerarlo quando consti della sua povertà.

Art. 287. Chi fu privato dei diritti politici per i delitti contemplati dal titolo V della legge 27 maggio 1891 di attuazione della legge federale 11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento dovrà, per ottenere la sua riabilitazione, produrre inoltre i documenti i quali comprovino che i suoi creditori furono tacitati.

Art. 288. La riabilitazione di colui che venne condannato per uno dei delitti contemplati dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 della legge citata può essere chiesta dai suoi eredi, anche dopo la morte del condannato. »

(1) NORVEGIA. — « § 1. Colui che è stato condannato per aver commessa una azione delittuosa ritenuta infamante dalla pubblica opinione o che ha riportato una pena che l'opinione pubblica considera come disonorevole, può ottenere la riabilitazione alle condizioni indi cate nei seguenti paragrafi. Tale riabilitazione abbraccia tutti i diritti civili dai quali il condannato era decaduto in forza della sentenza, e quindi anche il diritto elettorale.

§ 2. Trascorsi 10 anni dal giorno in cui la pena fu scontata o vale come scontata o rimase estinta per prescrizione o venne rimessa in via di grazia (per le brevi pene il tempo da decorrere deve essere uguale alla durata delle pene e mai minore di tre anni), il condannato può ottenere la riabilitazione, se in modo sufficiente è dimostrato che negli ultimi tre anni si è condotto onestamente e che secondo le sue forze ha risarcito il danno cagionato colla sua azione delittuosa.

§ 3. Colui che è condannato al carcere o al lavoro penale sino a tre anni, ha diritto della riabilitazione se sono scorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata, o vale come scontata, oppure è estinta per prescrizione, e rimessa in via di grazia, e se durante gli ultimi tre anni ha dimorato nel Regno e durante questo tempo la sua condotta non è stata meritevole di pene atte a privarlo della pubblica stima. La stessa disposizione si applica a colui il quale è stato condannato al lavoro penale sino a sei anni, quando ne siano trascorsi dieci dalla data della liberazione, ed a colui il quale fu condannato ad una pena più grave, quando ne siano passati quindici. Colui che fu condannato alla pena del carcere per un'azione delittuosa che aveva commesso prima del diciottesimo anno di età compiuto, ha il diritto di essere riabilitato allorquando la pena è scontata, o vale come scontata, oppure se è estinta per prescrizione o viene rimessa in via di grazia.

§ 4. La domanda della riabilitazione sarà diretta dall'autorità accusatoria, la quale la concede subito, se dopo la necessaria inchiesta trova che il condannato, secondo il § 3, ha il diritto di essere riabilitato; nel caso contrario però rimette gli atti al giudice istruttore del luogo ove il condannato abita o ebbe l'ultimo suo domicilio. La decisione del Tribunale istruttore viene emanata, quando occorre, nella forma di rescritto (Kiendelse) dopochè il condannato e i testimoni sono uditi. Riguardo al dibattimento, alla decisione e al ricorso in appello contro quest'ultima, saranno applicate le regole della legge sulla procedura penale.

Quando la domanda è respinta, essa non può venire ripetuta che dopo il decorso di due anni.

§ 5. La legge 9 giugno 1889 sulla riabilitazione rimane abrogata. »

connessi fra loro non è soltanto la più recente ma segna anche la più notevole delle evoluzioni) istituisce un casellario giudiziale i cui bollettini sono detti *bollettini n. 1.* — Per gli usi della magistratura e delle pubbliche amministrazioni i bollettini n. 1 sono integralmente trascritti in un altro bollettino (o certificato) che si chiama *bollettino* (o certificato) *n. 2.* — Alla persona cui si riferisce (giammai a terza persona) viene invece rilasciato un *bollettino* (o certificato) *n. 3*, di cui il richiedente può o deve valersi per gli scopi della vita privata. — In questo certificato n. 3 non si trascrivono i delitti di minor conto, che la legge enumera e determina (art. 7) e, trascorso un certo periodo di anni, che varia, a seconda dei reati, da uno a quindici, e sotto determinate condizioni, non si trascrivono nemmeno i reati di gravità maggiore. È questa una forma di riabilitazione che potrebbe chiamarsi *personale* o *piccola riabilitazione*, in quanto che per essa il condannato, nei rapporti sociali d'ordine civile può apparire come mondo di macchie, restituito nella piena estimazione dai suoi concittadini come se mai vi fosse stata condanna per lui, dal momento che i certificati n. 3 di cui egli si varrebbe non farebbero menzione di determinate condanne; mentre come scevro di tali condanne non potrebbe invece apparire nei rapporti delle pubbliche autorità, continuando di conseguenza a essere privo dell'esercizio di quei diritti civili e politici che la condanna gli aveva fatto perdere. — Finalmente, la legge stessa determina (art. 10) che trascorso un periodo di tempo (che varia, a seconda della condanna, dai dieci ai venticinque anni), senza che sia incorso in alcuna condanna superiore a quella dell'ammenda, il condannato acquisti di pien diritto la riabilitazione, intesa questa nel senso classico e più ristretto della parola, che è quanto dire la restituzione del cittadino nei diritti civili e politici ch'egli aveva perduti (1).

---

(1) Francia. — « Art. 1. Il cancelliere di ogni Tribunale di prima istanza riceve dalle persone nate nel circondario del Tribunale e dopo verificata la loro identità nei registri dello stato civile, i *bollettini n. 1*, contenenti, ecc.

« Art. 4. I bollettini n. 1, relativi alla stessa persona sono integralmente trascritti sopra un bollettino chiamato *bollettino n. 2.*

Questo è rilasciato ai magistrati del Pubblico Ministero ed istruzione, alle autorità militari e marittime per i chiamati delle classi e l'iscrizione marittima e per coloro che domandano di arruolarsi.

È rilasciato del pari alle amministrazioni pubbliche dello Stato, in seguito a richieste di impieghi pubblici o in vista di provvedimenti disciplinari o dell'apertura di una scuola privata, in conformità alla legge 30 ottobre 1886.

I bollettini n. 2, richiesti dalle amministrazioni pubbliche dello Stato, per l'esercizio dei diritti politici, non comprendono che le decisioni che danno luogo a incapacità prevedute dalle leggi relative all'esercizio dei diritti politici.

Quando non esistono bollettini n. 1 al casellario giudiziale, il bollettino n. 2 porta la menzione: *nulla.*

« Art. 6. Un *bollettino n. 3* può essere reclamato dalla persona che il bollettino contempla. In nessun caso può essere rilasciato a un terzo.

« Art. 7. Non sono iscritte al bollettino n. 3:

1° Le decisioni pronunciate in applicazione dell'art. 66 del Cod. pen.;

2° Le condanne cancellate dalla riabilitazione o in applicazione dell'art. 4 della legge 26 marzo 1891. sull'attenuazione e sull'aggravamento delle pene;

3° Le condanne pronunciate all'estero per un fatto non previsto dalle leggi penali francesi;

Anche una legge del 1897 della Danimarca, aveva prima della Francia, istituita la riabilitazione di diritto ma — meno radicale nella riforma della legisla-

---

4° Le condanne pronunziate pei delitti preveduti dalla legge sulla stampa, ad eccezione di quelle che sono state pronunciate per diffamazione o per oltroggio ai buoni costumi, o in virtù degli art. 23, 24 e 25 della legge 29 luglio 1881;

5° Una prima condanna alla prigionia di tre mesi o di meno di tre mesi pronunciata in applicazione degli art. 67, 68 e 69 del Cod. Pen.;

6° La condanna condizionale a un mese o di meno di un mese di prigionia, con o senza ammenda;

7° Le dichiarazioni di fallimento, se il fallito fu dichiarato scusabile dal tribunale o ottenne un concordato omologato e le dichiarazioni di liquidazione giudiziaria.

« Art. 8. Cessano di essere iscritti al bollettino n. 3 rilasciato al solo particolare:

1° Un anno dopo espiata la pena corporale, o dopo il pagamento dell'ammenda, la condanna unica a meno di sei giorni di prigionia o a una ammenda che non oltrepassa venticinque lire, o a queste due pene riunite, salvo il caso in cui queste condanne importerebbero una incapacità civile o politica;

2° Cinque anni dopo l'espiazione della pena corporale o il pagamento dell'ammenda, la condanna unica a sei mesi o a meno di sei mesi di prigionia o a un'ammenda, del pari che a queste due pene riunite;

3° Dieci anni dopo l'espiazione della pena, la condanna unica a una pena di due anni o a meno di due anni o le condanne multiple il cui cumolo non oltrepassa un anno;

4° Quindici anni dopo l'espiazione della pena, la condanna unica superiore a due anni di prigionia.

Le disposizioni di cui sopra non derogano però all'art. 4 della legge 26 marzo 1891, sull'attenuazione e sull'aggravamento delle pene.

Nel caso in cui una pena corporale o quella dell'ammenda saranno state pronunciate cumulativamente, i vari termini prescritti dal presente articolo cominceranno a decorrere a partire dal giorno in cui queste due pene saranno state completamente eseguite.

Il condono totale o parziale, per via di grazia, dell'una o dell'altra di queste pene equivarrà alla loro esecuzione totale o parziale.

L'esecuzione della pena corporale in sostituzione alla pena pecuniaria equivarrà al pagamento dell'ammenda.

« Art. 9. In caso di condanna ulteriore per crimine o delitto a una pena che non sia quella dell'ammenda, il bollettino n. 3 riproduce integralmente i bollettini n. 1, ad eccezione dei casi previsti dai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7.

« Art. 10. Scorsi due anni, nei casi previsti dall'art. 8 n. 1 e 2, senza che il condannato abbia subìto nuove condanne a una pena che non sia quella dell'ammenda, la riabilitazione si effettuerà a suo favore di pien diritto.

Il termine sarà di quindici anni nel caso previsto dall'art. 8 n. 3 e di venti nel caso previsto dall'art. 8, n. 4.

In caso di contestazione sulla riabilitazione, l'istante potrà ricorrere al tribunale del luogo del suo domicilio, colle forme precedurali prescritte dall'art. 14. Contro l'ordinanza non si potrà proporre appello o ricorso in cassazione.

« Art. 14. Chi vorrà far rettificare un'indicazione portata nel suo casellario giudiziale presenterà istanza al presidente del tribunale o della Corte che avrà pronunciata le decisione.

Il presidente comunicherà la richiesta del P. M. e nominerà il giudice relatore.

Il Tribunale o la Corte pronunzierà in udienza pubblica udita la relazione del giudice e le conclusioni del P. M.

Il Tribunale o la Corte potrà ordinare la citazione del ricorrente.

Nel caso in cui l'istanza sia respinta, il ricorrente sarà condannato nelle spese.

Se l'istanza è ammessa, le spese saranno poste a carico di chi sarà stato causa dell'iscrizione riconosciuta erronea, se ne fu fatta domanda nella istanza.

Il P. M. avrà il diritto di promuovere d'ufficio colle stesse forme la rettificazione del casellario giudiziario.

Sarà fatta menzione della decisione in margine della sentenza o dell'ordinanza relativa alla domanda di rettifica.

Tali, atti, nonchè la sentenza e l'ordinanza saranno esenti da bollo e da registrazione. »

zione francese — essa non la riconosce che per i reati di minore importanza, fissando il termine di dieci anni dal giorno dalla condanna (1). Per i reati più gravi resta in vigore la precedente legge sulla riabilitazione del 3 aprile 1868.

6.

Vediamo ora più analiticamente come funzioni l'istituto della riabilitazione regolato dal patrio legislatore, e in quali punti particolarmente sia necessario che esso attinga all'esempio delle riforme straniere.

Poichè la riabilitazione appartiene ai modi di estinzione della pena nel senso che fa cessare nel condannato certe incapacità giuridiche e certe decadenze di diritti, nelle quali egli sarebbe incorso per sempre in conseguenza della condanna, il legislatore di recente volle richiamare la nozione generale sotto le discipline pel Codice penale. E come è regolato dal Codice penale essa è tuttora una forma di esplicazione della indulgenza sovrana.

Come dichiara l'articolo 100, la riabilitazione può far cessare la interdizione perpetua dai pubblici uffici e ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna, in quanto la sovrana indulgenza non le abbia già fatte cessare coll'indulto e colla grazia, secondo ammette l'articolo 87 del Codice penale. — L'interdizione perpetua dai pubblici uffici che cessa colla riabilitazione è tanto quella che sia effetto penale di una condanna, quanto quella che sia stata inflitta come pena. Il Codice non parla di riabilitazione dei condannati alla interdizione temporanea: e infatti, di regola, non sarebbe nemmeno possibile il parlar qui di riabilitazione, perchè come vedremo, la riabilitazione non può essere chiesta prima di cinque anni dalla estinzione della pena principale o dalla irrevocabilità della condanna, e la interdizione temporanea non eccede, di regola (art. 20), i cinque anni. Non manca però qualche caso nel quale la interdizione temporanea si può estendere fino a dieci anni (art. 74). E come si ammette la riabilitazione dell'interdizione perpetua, parrebbe doversi ammettere, a più forte ragione, quella della interdizione temporanea (2).

Oltre la interdizione dai pubblici uffici, cessa per effetto della riabilitazione ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna. — Talune di queste

---

(1) Danimarca. — « Chiunque sarà punito per un atto disonorevole, purchè non sia recidivo, la pena non sia stata superiore al carcere di pane ed acqua, tornerà in possesso di tutti i diritti risultanti dalla riabilitazione di cui alla legge 3 aprile 1868, dopo che siano passati dieci anni almeno dalla sentenza di condanna, purchè l'interessato abbia dimorato in Danimarca, durante tal periodo di tempo senza essere stato accusato o condannato per un fatto della stessa natura.

« L'interessato avrà diritto di domandare al Commissario di polizia del luogo (a Copenaghen, al direttore di polizia) un certificato scritto di riabilitazione ottenuto a senso di legge.

« Tale certificato sarà accordato gratuitamente. »

(2) « L'art. 100 C. P. ammette la riabilitazione per le condanne portanti qualsiasi incapacità, anche preveduta da leggi e regolamenti speciali, e non già per le sole condanne portanti incapacità stabilite nel Codice penale » (Cass., 9 giugno 1899, nel *Dizionario Penale*, I, 1ª parte, 494).

incapacità sono sancite dallo stesso Codice penale, oltre che da leggi speciali. Così la condanna per violenza carnale, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni, o lenocinio, ha per effetto (art. 349), quanto agli ascendenti, la perdita di ogni diritto che per tale qualità sia loro conceduta dalla legge sulle persone dei discendenti a pregiudizio dei quali abbiano commesso il delitto, e quanto ai tutori la rimozione della tutela e la esclusione da ogni altro ufficio tutorio. Eguali effetti può il giudice attribuire (art 392) alla condanna per abuso di mezzi di correzione o di disciplina o per maltrattamenti verso fanciulli. -- Vi sono poi molte incapacità sancite come conseguenza di certe condanne da altri codici o da leggi speciali. Così la esclusione dagli uffici tutelari (art. 269 Cod. civ.); la incapacità all'ufficio di arbitro (art. 20 Cod. proc. civ.); alle funzioni giudiziarie (art. 9, 87 e 204 dell'ord. giud.); a quello di giurato (art. 5 legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificato dal decreto 1° dicembre 1889, n. 6509); alla testimonianza in atti notarili (art. 42 legge 25 maggio 1879, n. 4900); all'elettorato politico (art. 86, legge 22 gennaio 1882, n. 593); all'elettorato amministrativo (art. 30, legge com. e prov. del 1889); all'elettorato commerciale (art. 12, legge 6 luglio 1882, n. 680); alla professione di avvocato e procuratore (art. 8, 28, 30, 39 e 51, legge 8 giugno 1874, n. 1938); al notariato (art. 116 e 132, legge 25 maggio 1879, n. 4900); al al pubblico insegnamento (art. 166, 256, 292 e 375, legge 13 novembre 1859, n. 3725); ad esercizi pubblici richiedenti licenza dell'autorità politica (art. 53, legge Pub. sic.). Riguardano il tema della riabilitazione anche gli effetti delle condanne circa la perdita della pensione (articoli 33-35, legge 14 aprile 1864, n. 1731) (1).

Le condizioni e le forme per poter ottenere la riabilitazione e gli effetti di questa sono regolate in parte dall'articolo 100 del Cod. pen. - in parte dagli articoli 837-846 del Cod. proc. pen.: quest'ultimo articolo modificato però, come fu detto (2), dal decreto 1° dicembre 1889, col quale furono abrogati gli articoli 834, 835, 836 e 847, relativi anch'essi all'istituto della riabilitazione. La prima condizione è che sia passato un certo termine: e la legge l'ha stabilita come garanzia che valga, insieme colle altre, ad assicurare la morale rigenerazione dell'animo del condannato. — Se l'interdizione o la incapacità non era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata che dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile. — Se l'interdizione o la incapacità era congiunta ad altra pena - e bisogna di necessità comprendere in questa ipotesi anche il caso che fosse *effetto penale* di una condanna - la riabilitazione non può essere domandata se non dopo cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o la condanna estinta per indulto o per grazia. E se la pena colla quale la interdizione o incapacità è congiunta non sia stata scontata nè condonata. ma sia rimasta prescritta, la riabilitazione non può

---

(1) Cons. Sterio, *Delle incapacità civili nascenti da condanne penali*, parte 1ª e 2ª, Messina, Kauser.

(2) Vedi n. 5, primo gruppo: Italia.

essere chiesta se non scorsi dieci anni dal giorno in cui si compì la prescrizione della pena principale.

Il termine stabilito per dimandare la riabilitazione è doppio per i condannati *recidivi*, e cioè si prolunga a venti anni in caso di prescrizione della pena principale — a dieci, negli altri casi. Parlando l'art. 100 di condannati *recidivi*, la condizione di *recidivi* dev'essere intesa in relazione agli art. 80 e 83 — di modo che, se il nuovo reato, in relazione al quale si fa la domanda di riabilitazione sia stato commesso oltre i termini di cui nell'art. 81 oppure si verifichi alcuna delle condizioni per le quali l'art. 83 esclude la recidiva — i termini per la domanda di riabilitazione non subirebbero modificazione. Ma quando l'art. 100 Cod. pen. parla di termine per i *condannati recidivi*, bisogna intendere una domanda di riabilitazione diretta a far cessare le incapacità conseguenti da una condanna aggravata dalla recidiva per altro precedente reato del riabilitando. Se invece facciamo il caso di un condannato che abbia già ottenuto la riàbilitazione e poi incorra in una nuova condanna, per le incapacità conseguenti da questa condannna ulteriore non sarebbe più possibile la riabilitazione. Infatti il Cod. pen. e il decreto 1 dic. 1889 hanno lasciato in vigore l'art. 845 del Cod. di proc. pen. giusta il quale non solo si raddoppiano pel condannato *recidivo* i termini per poter chiedere la riabilitazione — ma è dichiarata inammissibile la riabilitazione nel caso di *nuova condanna* d'un riabilitato. — *Nuova condanna* era generalmente sinonimo di *recidiva* finchè rimase in vigore il Cod. pen. del 1859, il quale non fissava limitazioni di tempo come l'art. 80 del Cod. italiano, ne tutte fissava le limitazioni stabilite dall'attuale art. 83. Ma quella sinonimia è ora in molti casi scomparsa per effetto degli art. 80 e 83; e l'essere rimasto inalterato l'art. 845 Cod. proc. pen. dà ragione a ritenere che il già riabilitato non possa più chiedere la riabilitazione nel caso di *nuova condanna*, neppure quando nel nuovo reato da lui commesso non si riscontrino gli estremi legali della recidiva.

Seconda condizione è, per l'art. 100 del Cod. pen. che il condannato abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento. La legge adopera qui la identica espressione adoperata nell'art. 16 nel tema della liberazione condizionale. Ma il valore applicativo di codeste condizioni espresse in termini identici nell'art. 100 e nell'art. 16 sarà molto diverso — perchè altro è giudicare il condannato soltanto dalla condotta che tenne fuori, pel corso almeno di cinque anni nella vita libera. — In relazione sempre alla condotta del condannato, e come ulteriore garanzia della morale emenda di lui e del modo di constatarla, l'art. 837 del Cod. di proc. pen. stabilisce inoltre che nessun condannato sarà ammesso a domandare la riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nel regno, e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune. — Egli deve unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle amministrazioni dei comuni, nel cui territorio ebbe la sua residenza durante il tempo che precedette la domanda. In caso di cangianamento di residenza, gli attestati di buona condotta, non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli abbandona un comune per trasferirsi in un altro. E i detti attestati devono

essere confermati dai pretori dei luoghi, e vidimati dal rispettivo procuratore del Re (1).

La riabilitazione — soggiunge l'art. 100 del Cod. pen. — si concede nei modi stabiliti dalla legge. — Secondo gli art. 838 e seg. del Cod. di proc., la domanda di riabilitazione viene presentata alla Corte d'appello nel cui distretto risiede il condannato. La notizia della domanda di riabilitazione deve essere inserita a diligenza del ricorrente nel foglio ufficiale del luogo in cui risiede la Corte cui fu presentata la domanda, e in quello del luogo dove siede l'autorità che pronunziò la condanna. Trascorsi tre mesi dall'inserzione, il procuratore generale dà le sue conclusioni motivate: e la Sezione d'accusa, sulle conclusioni del procuratore generale, dà il proprio parere, motivato, assunte, occorrendo, quelle ulteriori informazioni che essa crede necessarie. — Se la sezione d'accusa è di avviso che la domanda non può, nel merito, essere ammessa, la domanda stessa non ha corso e il condannato non può ricorrere nuovamente per la riabilitazione se non dopo trascorsi altri cinque anni dal giorno della deliberazione. Se la sezione d'accusa è d'avviso che la domanda può essere ammessa, il di lei parere, sui relativi documenti, viene trasmesso dal procuratore generale al ministro di grazia e giustizia, il quale ne fa relazione al Re (2). Se il Re accorda la riabilitazione, il decreto reale viene indirizzato alla Corte che diede il parere: e una copia autentica ne è trasmessa all'autorità che pronunziò la condanna perchè ne segua la trascrizione in margine all'originale della sentenza. Entrambe le dette autorità fanno inoltre dare lettura del decreto in pubblica udienza.

La riabilitazione produce il suo effetto — così l'art. 100 del Cod. Pen. — secondo le norme determinate dalla legge. Gli effetti della riabilitazione decorrono,

---

(1) L'art. 837 vuole attestati di buona condotta rilasciati *dalle amministrazioni dei comuni*. Il Saluto (*Comm.*, VIII, n. 2638) trae da coteste parole della legge la conseguenza che questi speciali attestati non possono rilasciarsi dal solo sindaco secondo la regola generale dell'art. 131 n. 8 della legge com. e prov., ma devono provenire dalla intera rappresentanza municipale, cioè dalla Giunta, perchè per tal modo si avranno una maggiore garanzia della verità della attestazione e minori motivi di temere compiacenze indulgenti. L'art. originario 620 del Cod. proc. pen. e la legge di riforma 3 luglio 1852 richiedevano attestazioni *dei consigli municipali e delle municipalità*, *attestazioni deliberate dai consigli municipali*. L'art 624 del Codice stesso, nella forma datagli dalla legge 14 agosto 1885, si accontenta della dichiarazione del sindaco. E l'attestato del sindaco, anche senza espressa riforma, noi riteniamo sufficente per l'art. 837 del nostro Codice. *L'amministrazione comunale* menzionata nell'art 837 deve essere intesa con riferimento alle norme e alle competenze che regolano i singoli atti della rappresentanza del comune. Ora il rilascio di attestati è per l'art. 133 n. 8 di speciale attribuzione del sindaco. Del resto, a parte la sconvenienza di negar fede al sindaco, non si vede necessità di far concorrere tutti gli amministratori del comune a un certificato soggetto ancora alla controlleria del pretore. E le parole *amministrazione comunale* sono adoperate anche dall'art. 595 a riguardo dei certificati di insolvibilità nel procedimento esecutivo di pene pecuniarie: e nessuno ha mai pensato che simili certificati debbano provenire dal collegio degli amministratori del comune. (Maino, *Comm.*, I, 319).

(2) « La domanda di riabilitazione potrà riproporsi immediatamente, dimostrando la irregolarità di qualche documento, per la quale fu rigettata; però l'irregolarità non consiste nelle erronee informazioni, ma nei vizi di forma ». (Cass. 24 f. 99, nel *Dizionario penale*, I, parte 1ª, 577).

secondo l'art. 846 del Cod. di Proc. Pen. (modificato dal decreto 1° dicembre 1889), dal giorno in cui fu letto in pubblica udienza il decreto reale. Tali effetti consistono, anzitutto, nel far cessare la interdizione perpetua dai pubblici uffici e ogni altra incapacità perpetua derivante dalla condanna, sia ai termini del Codice Penale che di qualunque altra legge speciale (arg. art. 100 al. 1 e art. 10 Cod. Pen.).

La Commissione senatoria che esaminava il progetto Zanardelli del 1887, aveva proposto di disporre che la riabilitazione non valga a cancellare la decadenza della qualità di membro del Parlamento (1): e tale proposta fu sostenuta da Vigliani avanti alla Commissione di revisione, osservando che l'onore e il decoro del Parlamento non consentono vi rientri chi per indegnità ne fu espulso (2). Ma fu combattuta da Lucchini e da Brusa, notando il primo non essere il Codice Penale sede opportuna per simile disposizione — e il secondo, non esservi ragione per prevedere soltanto la decadenza dal mandato legislativo, mentre per quanto sia elevato, non è impossibile trovare un'altra funzione che specialmente date certe circostanze non sia di pari se non di superiore altezza (3). E non passò nel Codice — sicchè tra le capacità che si ricuperano per effetto della riabilitazione vi è pur quella a diventar membro del Parlamento. Dalla data del decreto di riabilitazione, risorge, e si ripristina il diritto alla pensione rimasto sospeso in conseguenza della condanna (art. 35 della legge 14 aprile 1864, n. 1731).

Si domanda se la riabilitazione tolga alla condanna a cui si riferisce, la efficacia di stabilire la recidiva. Giuliani sostenne l'affermativa per le condanne che il Codice sardo chiamava correzionali, e che quindi per queste potesse il condannato domandare la riabilitazione anche all'effetto soltanto di far cancellare la imputazione del casellario (4). Ma, di fronte al testo positivo della legge, le sue argomentazioni non sono che ingegnosi artifici. La legge italiana dichiara che la riabilitazione fa cessare le interdizioni e incapacità derivanti da condanna: non altro. E Giuliani, per sostenere la sua tesi, contorce il significato delle parole dicendo che la condizione creata dalla sussistenza della condanna nel casellario è una incapacità morale e civile! La nostra giurisprudenza non ammise mai che la riabilitazione perima la recidiva: anzi la negò recisamente (5). Infatti neppure la grazia e l'indulto, coi quali la riabilitazione ha analogia, hanno codesto effetto. E l'art. 1, n. 5, del decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, sul casellario giudiziale — anche dopo le modificazioni recatevi dal decreto 1° dicembre 1889 — si limita a disporre che della riabilitazione si prenda nota nel casellario: il che implica conservazione della relativa condanna (6).

---

(1) Relaz. di detta Comm., Lib. I, Cap. IV, 6.
(2) Verbale di detta Comm., pag. 239, ed. uff.
(3) Verbale della Comm. di revisione, pag. 240, ed. uff.
(4) Della riabilitazione nelle materie correzionali e del cancellamento dell'iscriz. dal casellario giudiziale. (*Riv. Pen.*, VII, pag. 480 e segg.).
(5) Cass. di Firenze 27 nov. 1878, Zenato (*Ann. della giur. it.*, 1879, I, 2, pag. 55).
(6) Maino, *Comm.*, I, 316-321. — Cons. Impallomeni, *Comm.*, I, 341; Tuozzi, *Comm.*, I, art. 100; Saluto, l. c.; Borsani e Casorati, l. c.

Una procedura speciale di riabilitazione era stabilita dal Codice di commercio del 1865 a carico dei commercianti falliti, i quali, indipendentemente dalla condanna per bancarotta, incorrevano per ciò solo in speciali incapacità. Per essa (art. 715 a 722) il fallito che avesse integralmente pagato in capitale, interessi e spese i propri debiti e che non fosse condannato per bancarotta fraudolenta, furto, truffa o abuso di confidenza, nè fosse un contabile debitore ancora di residui di gestione, poteva essere riabilitato per deliberazione della Corte d'appello. Era ammesso alla riabilitazione il fallito condannato per bancarotta semplice purchè avesse scontata la pena o ne avesse ottenuto il condono. Colla riabilitazione cessavano le incapacità derivanti dal fallimento, e il nome del riabilitato si cancellava dall'albo dei falliti.

Il nuovo Codice di commercio aboliva la procedura della riabilitazione, sostituendovi gli attuali art. 839 e 816. Per il primo il Tribunale, verificandosi concordato e se creda il fallito meritevole di speciale riguardo, può ordinare che il suo nome sia cancellato dall'albo dei falliti. Per il secondo la cancellazione dall'albo dei falliti deve essere ordinata dal Tribunale qualora non si tratti di colpevole di bancarotta fraudolenta o di condannato per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, nonchè di prevaricazione nella gestione del danaro pubblico, e il fallito provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento. Trattasi come si vede del riconoscimento di una riabilitazione di diritto, di una riabilitazione, in altri termini, che si verifica col verificarsi delle condizioni poste dalla legge, senza che sia richiesto alcun specifico apprezzamento di merito da parte dell'autorità competente a dichiarare la cancellazione del debitore dall'albo dei falliti (1).

7.

Quali difetti presenti la nostra legislazione pone in evidenza l'esame stesso che delle sue disposizioni si è fatto pur ora; e ancor più quei difetti assumono rilievo se si mettano a comparazione le nostre norme con quelle più recenti delle legislazioni straniere e in particolar modo della legislazione francese.

Si è visto infatti, tratteggiandone la storia, che l'istituto della riabilitazione passò man mano come per tre stadi diversi di evoluzione. Da prima è l'autorità sovrana che provvede *motu proprio* alla riabilitazione; questa passa quindi all'autorità giudiziaria, assumendo quasi aspetto di diritto; finalmente, anche a tale autorità l'istituto si sottrae, e la riabilitazione del condannato si verifica di diritto, solo che si verifichino in senso oggettivo determinati termini e determinate condizioni.

Ebbene, la legislazione italiana è tuttora al primo stadio, non ostante i profondi mutamenti sopravvenuti negli ordini giuridici amministrativi e sociali che

---

(1) Longhi, *Bancarotta*, Milano, Hoepli, 1898, pag. 207.

dovrebbero e l'hanno effettivamente resa insopportabile! Ancora adesso la riabilitazione è un istituto che partecipa del carattere grazioso. È il capo dello Stato che la concede ed è il capo dello Stato che può rifiutarla, ancorchè favorevole fosse il parere dell'autorità giudiziaria.

Ora, una forma di riabilitazione così organizzata è inutile, nociva ed ingiusta. Inutile perchè essa non viene a essere altro che una superfetazione e una ripetizione dell'istituto della grazia, la quale, ove ne sia fatta espressa dichiarazione, fa cessare anche la interdizione dei pubblici uffici (art. 87 Cod. pen.); nociva perchè l'autorità sovrana, volendo esercitare atto di giustizia e non di grazia, non può che attenersi alle risultanze della istruttoria per la riabilitazione e concederla se le risultanze la reclamino, e perchè, se il potere supremo la respinga là dove l'autorità giudiziaria, direttamente informata, ebbe a esporre parere favorevole all'accoglimento, l'atto del potere supremo acquista carattere di capriccio e di favore; ingiusta, perchè poste dalla legge le condizioni, la riabilitazione deve essere riconosciuta come un diritto, e la domanda che mira al riconoscimento di quel diritto deve essere presa in esame dall'autorità competente secondo le condizioni oggettive e soggettive che le si presentano. Ebbene; se all'Autorità amministrativa, che non è nemmeno quella che pronunciò la condanna, si concede di poter ridurre la pena (art. 17 Cod. pen sulla liberazione condizionale), sottraendo così parte della più gelosa delle prerogative, all'Autorità sovrana, perchè non si concederebbe di abbandonare al magistrato il giudizio sulla riabilitazione nei diritti perduti, che è giudizio di limitazione o di riduzione delle pene accessorie? Il sistema di demandare al potere giudiziario la declaratoria di riabilitazione è così razionale, che era già maturato nel nostro paese prima che essa avesse preso a imitare pedestramente la legislazione francese: il progetto di Codice penale per l'Italia del 1806 (art. 135-137) accoglieva infatti cotale principio (1).

Ma nemmeno questa forma risponderebbe ormai ai nuovi tempi, e sarebbe giustificata, giacchè le perfette ed ampie funzioni assunte dal casellario giudiziale, fanno di questo — documento parlante — un meccanismo già atto a dimostrare di per sè la buona condotta di quelli che domandano la riabilitazione e i termini richiesti per poterla invocare.

Anche il sistema che potrebbesi dire *giudiziale*, quasi in opposizione al precedente (che potrebbesi dire *politico*), esige infatti, come questo, lunghe e penose formalità. Non dovrebbe anche l'autorità giudiziaria decidere in base agli attestati di buona condotta del riabilitando che dovrebbero rilasciare le amministrazioni di tutti i Comuni nel cui territorio egli ebbe residenza durante il tempo anteriore alla sua domanda? E non basta! Per dare maggiore pubblicità alla pratica non occorrerebbe altresì che la notizia della domanda di riabilitazione, presentata alla

(1) La teoria che la riabilitazione cessi di essere un atto di sovrana clemenza per diventare un atto di giustizia giudiziaria fu già propugnata in Francia da Hélie (*Traité*, § 604, n. 5437), e in Italia da Alianelli (*Della riabilitazione*, pag. 60) e attuata in Francia colla legge 14 agosto 1885; cons. anche De La Grasserie, *Le droit de grace* (*Scuola Positiva*, 1898, pag. 21).

Corte d'appello, fosse inserita nel foglio ufficiale del luogo in cui siede la Corte che ha pronunciata la condanna, e in difetto, nel giornale ufficiale del Regno? E non basta ancora; perchè ottenuto che abbia il ricorrente il decreto reale di riabilitazione, le Corti devrebbero dar lettura del decreto in pubblica udienza per ordinarne finalmente il deposito nella cancelleria! E tutto ciò si richiederebbe come or si richiede a un condannato che vuol far condannare all'oblio l'onta sua antica e che da tanti anni poneva ogni studio perchè più non si parlasse della sua antica condanna! E invece inchieste su inchieste si vogliono e pubblicazioni sopra pubblicazioni! In verità le formalità per ottenere la riabilitazione sono atroci, e la gente ne è esterrefatta; quasi potrebbe dirsi che nulla è maggior nemico della riabilitazione di quello che non sia l'istituto della riabilitazione medesima! (1).

Il Berenger che in Francia levò alta la voce contro le formalità e propugnò così autorevolmente, dopo averla ideata, la teoria della riabilitazione di diritto, dimostrò innanzi al Senato francese con documenti vivi, a quali danni sono giornalmente esposti quei disgraziati che per una ragione o per l'altra non hanno potuto dimandare la riabilitazione, e lesse al proposito numerose lettere, dalle quali credo opportuno riportare qualche passo, perchè nulla forse può meglio convincere di ciò che non possa la stessa realtà dei fatti. " Fa spavento, scriveva un cittadino al chiaro magistrato francese (2), fa spavento la domanda di riabilitazione a colui che, colpito dalla giustizia, non ebbe pubblicata dai giornali la sua condanna! Esso subiva in silenzio la condanna da tutti ignorata e procura col lavoro e colla onesta vita di riprendere il suo posto nella società; ma se una domanda di riabilitazione egli avanza, tosto un'inchiesta ha luogo; e un agente malaugurato divulga la sua dimanda; e il segreto, che l'infelice voleva tener nascosto a tutti e cancellare, si propaga nel suo quartiere ed egli è perduto. Io ho conosciuto un uomo che, in un momento di leggerezza, comperò a credito delle merci che non potè pagare alla scadenza. Perseguito, fu condannato a due anni di prigione ch'egli scontò; e uscendo dal carcere giurò di non commettere mai più alcun atto riprovevole. E tenne parola. — Ora egli ha trentacinque anni. — Gravi miserie ebbe a sopportare e conobbe anche la fame, ma non si perse d'animo giammai. Due volte seppe conquistare delle onorevoli posizioni, e due volte dei banditi ch'ei doveva trattare duramente, domandavano il suo casellario

---

(1) Sul pratico ordinamento dell'istituto della riabilitazione giustissime osservazioni faceva, fin dal 1880, il Ronchetti, relatore al Congresso regionale di beneficenza tenutosi a Milano (*Atti del Congresso*, pag. 131). « La legge italiana è troppo severa allorquando prescrive che la domanda di riabilitazione venga pubblicata nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello nel cui distretto risiede il condannato, ponendo così alla gogna colui che si hanno forti dubbi di credere pentito. La Francia colla legge 3 luglio 1852 ha già dato l'esempio dell'abolizione di questa odiosa disposizione. » Il chiarissimo giurista dimostrava inoltre la opportunità che si prescrivessero termini diversi, a seconda della diversa gravità della condanna; e che alla riabilitazione si accordasse l'effetto di purgare i certificati penali che si rilasciano ai privati.

(2) Senato francese, sess. ord., sedute dell'8 luglio, 8 e 9 dicembre 1898 e 7 marzo 1899.

giudiziale. Essi l'ottennero e per due volte il disgraziato fu obbligato ad abbandonare ogni cosa e a ricominciare di nuovo la lotta per la vita. — Dio ha benedetto i suoi sforzi ed egli, per la terza volta, rifaceva la sua posizione. Tutti quelli che lo conoscono vantano la sua rettitudine, la sua bontà, la sua onestà. — Oggi è vecchio e non gli resta che poco tempo da vivere. Non ha mai voluto ammogliarsi per la paura che il fatto commesso nella sua giovinezza non fosse conosciuto da colei ch'egli avrebbe scelto in isposa. Ha allevato un fanciullo. Avrebbe desiderato adottarlo, ma egli è privato dei diritti civili. — Or non è forse orribilmente ingiusto e crudele che il perdono della legge sia tuttavia rifiutato? La domanda di riabilitazione qual'è attualmente non è pratica. Essa richiama alla mente di tutti, colla sua procedura, colla sua pubblicazione, una condanna cancellata o dimenticata. — La riabilitazione dovrebbe invece essere accordata di diritto ad ogni individuo che dopo un decorso di cinque, dieci o quindici anni non è più comparso innanzi ai Tribunali, senza che occorra dimandarlo. Non occorre che il castigo sia eterno dal momento che si dice che Dio è misericordioso e che perdona sempre a colui che si pente. „

E il Beranger continuava, leggendo quest'altra lettera ancor più dolorosa: “ Or sono già trent'anni (avevo sedici anni) un giorno d'elezioni nel mio piccolo villaggio, il mio povero padre, che era liberale, ebbe una discussione col Sindaco. Intervenni, e durante il diverbio ebbi il torto d'insultare il Sindaco. Arrestato, mi si condusse al capoluogo e fui condannato a 15 giorni di carcere. A 18 anni era baccelliere in lettere e scienze. M'arruolai. Divenni maresciallo e mi trovava a Saumur da 20 mesi, prossimo a passare sottotenente col numero 5 o 6, allorchè una lettera anonima denunciando la condanna che mi aveva colpito, mi fece rimandare, spezzando così il mio avvenire e la mia vita. Il mio povero padre e la mia povera madre ne morirono di dolore. Dopo di allora, solo, partii senza dire ad alcuno dove andava. Trovai modo di accasarmi in una casa di Lilla come contabile. Vi ero da oltre 10 anni, guadagnando allora 6000 lire all'anno. Un giorno, un uomo del mio villaggio vi entrò per caso e mi riconobbe. Gli feci buona accoglienza, l'ospitai per più giorni e lo pregai di non parlare ad alcuno di questo incontro. Un mese dopo fui chiamato dal mio padrone, un uomo buono ed umano. Mi fece vedere un giornale che designava la sua casa come quella che aveva al suo servizio un condannato dalla giustizia pericoloso, e mi invitò a richiedere il mio casellario giudiziale. Io abbassai la testa e dovetti partire senza certificato. Oramai le mie economie, che si elevavano a 15,000 lire, già da molti anni sono finite. Dovunque io mi presenti, mi si domanda il mio casellario giudiziale. Ho fatto tutti i mestieri onesti, ho lavorato la terra, ho fatto il carbonaio, e un giorno che ero sulla via di diventar capo di esplorazione in una foresta, l'impresario avendo domandata la mia iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco scrisse al mio paese. Il suo collega, sempre il medesimo, rispose così: “ Ditegli che vi presenti il suo casellario giudiziale „. Fui congedato e fui costretto a fuggire con onta. E sono tuttavia un perfetto galantuomo non avendo mai fatto torto d'un centesimo ad alcuno. „

A questi e ad altri fatti dolorosi, veramente vissuti, si richiamava il chiaro giurista ed esclamava: " Io non vi ho parlato fin qui che di quegli infelici che colla loro perseveranza e col loro coraggio sono arrivati, a dispetto degli ostacoli permanenti, a crearsi una posizione sopportabile. Ma quanto non avrei ancora a dire se volessi ora parlarvi di quelli, ahimè! ben più numerosi, che soccombettero a quell'onta! Non scrivono costoro! costoro sopportano in silenzio la loro condanna; ma quanti ve n'hanno fra costoro che sono classificati fra i recidivi! È tutto ciò, qualche volta, per le più lievi condanne, per i delitti più insignificanti del pari che per le più vecchie mancanze! „

Or questi e altri ancora che erano i deplorevoli inconvenienti della precedente legislazione francese, sono presso a poco anche gli inconvenienti della legislazione nostra; con questo di più grave, che mentre la legislazione francese concedeva almeno a colui che avesse osato di affrontare la domanda di riabilitazione di rilevare dopo quella, libero di ogni nota, il suo certificato penale, la legislazione italiana non consente nemmeno questo modestissimo risultato.

Nel decreto che costituisce il casellario è prescritto infatti che oltre le condanne, le ordinanze di non farsi luogo a procedimento e via dicendo, debbano essere conservati per estratti " i decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati „. E poichè, in base a questa disposizione, si deve prendere nota del decreto di riabilitazione, e poichè l'articolo 804 del Codice di procedura penale non stabilisce che si abbiano a ritenere per cancellati gli addebiti per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ne segue che il cancelliere, tenendo nel casellario al nome del riabilitato e le condanne e il decreto di riabilitazione, debba riportare quelle e questo, nel certificato penale. Così il condannato che chiese la riabilitazione per ottenere che rimanesse cancellato il triste ricordo della condanna da lui espiata, vede invece riapparire sul proprio certificato penale, assieme all'annotazione della condanna, anche quella dell'avvenuto decreto di riabilitazione. " Ciò, scrive il Cosenza (1), mi ha fatto sempre una penosa impressione. Se uno sventurato dopo un lieve fallo, ha poscia serbato condotta incensurata ed onesta, se ha ottenuto senza difficoltà d'essere riabilitato, se ha chiesto la riabilitazione principalmente perchè scomparisse dal suo passato una macchia che egli deplora, a che vale il beneficio che gli si concede, se, accanto a questo beneficio, si ripete e si ricorda inesorabilmente il fallo che egli ha largamente e pienamente espiato? È così grave la cosa, è così riconosciuta ed ammessa, direi, dalla coscienza pubblica la inopportunità di quel ricordo, che in qualche ufficio, infrangendo il regolamento, non si è esitato talvolta di rilasciare il certificato penale, in caso di riabilitazione del condannato, senza annotarvi nè la condanna nè la riabilitazione. Io lodo l'onesta e generosa intenzione; ma i pubblici funzionari sono chiamati ad eseguire, non a correggere la legge. Il regolamento è preciso, è tassativo, ed è per ciò che in tutti gli uffici giudiziari del regno i certificati penali si

---

(1) Il *Casellario giudiziale*, pag. 74. — Sull'argomento il Cosenza ritornava di recente, nel suo discorso inaugurale del corrente anno giuridico pronunciato innanzi la Corte d'appello di Palermo.

rilasciano in conformità *dei cartellini*, e vi si iscrive tanto la condanna che la riabilitazione. Ad eliminare il notato inconveniente occorrerebbe una esplicita disposizione autorizzante il rilascio del certificato negativo, quando questo è richiesto dai privati. Così la riabilitazione non patirebbe limitazioni che ne alterino la primigenia sua indole benefica e purificatrice, ed il riabilitato potrebbe, con un certificato immune da qualsiasi annotazione, riacquistare intera la fiducia e la stima de' suoi concittadini. „

Le conclusioni del Cosenza sono logicamente evidenti. Se dopo la riabilitazione della pena fu concessa la riabilitazione, questa dovrebbe aver virtù di cancellare dal certificato penale la menzione di qualsiasi condanna. Il migliore effetto che possa attendersi dall'istituto benefico della riabilitazione è di far considerare nei rapporti privati l'individuo riabilitato non come un colpevole che siasi ravveduto ma come uno che non abbia alcuna macchia ed al quale non si possa far rimprovero della vita anteriore (1).

Dall'analisi critica delle disposizioni vigenti intorno alla riabilitazione si possono trarre pertanto questi principii: *a*) che non risponde più al concetto dell'istituto e a' suoi fini e non è utile e nemmeno conveniente che le pronuncie di riabilitazione siano una prerogativa sovrana da esercitarsi esclusivamente e direttamente dal Capo dello Stato; *b*) che una delega di tale facoltà alla magistratura torrebbe al provvedimento il suo carattere grazioso ma non ne torrebbe gli altri inconvenienti pur numerosi. Anche una declaratoria emessa dalla magistratura, non diversamente da quella emessa dal Capo dello Stato, costringe infatti a lunga serie di pratiche e di formalità le quali tutte si possono riassumere in una sola parola: *pubblicità;* pubblicità di procedura, allorchè si mira ad ottenere la riabilitazione; pubblicità di esecuzione, allorchè il decreto è rilasciato e viene letto nelle pubbliche udienze; pubblicità nei certificati penali, dappoichè i certificati del casellario continuano ancora ad attestare le condanne riferite dai cartellini e soltanto si fa seguire alle stesse la declaratoria della sopravvenuta riabilitazione (2).

8.

Tenuto fermo pertanto che il guaio della pubblicità è il guaio maggiore che affligge le pratiche di riabilitazione, e tenuto fermo che le stesse sono inevitabili

---

(1) Il Campani ha sostenuto (nel suo libro *La difesa penale in Italia*, Bologna, 1880, § 336) che la riabilitazione non debba far cancellare la condanna precedentemente subita. Però la sua opinione, contraria alla cancellazione, è fondata su ciò: « che se il riabilitato commette di nuovo un reato, la riabilitazione da lui ottenuta non toglierebbe che egli fosse riguardato come recidivo.» – « Ora, questa ragione, osserva a proposito il Cosenza, sparisce quando i certificati penali da rilasciarsi ai privati, non debbano contenere le annotazioni che figurano in quelli da rilasciarsi alle pubbliche autorità; e la riabilitazione può così produrre senza difficoltà l'effetto di fare scomparire l'annotazione di un precedente addebito penale. »

(2) Bregeault, Vivier, Bogelot, Bérenger, *Réformes à introduire dans la loi de* '85 *sur la riabilitation* (*Revue Pénit.*, XXII, p. 182-493); Horrade de la Chesnais, *Les reformes pénales de* '85.

così dal sistema politico che dal sistema giudiziale di riabilitazione, la critica di ricostruzione ne conduce senz'altro a prendere in esame se di fronte ai difetti constatati non sia da preferirsi il terzo e più recente sistema, quello della *riabilitazione di diritto* che la Francia sanciva appunto nella sua nltima legge del 6 agosto 1899.

Che il sistema della riabilitazione di diritto sia in massima armonizzante col sistema giuridico generale delle nostre leggi e coi principi dellla psicologia e della sociologia, non può esservi dubbio. La base fondamentale dell'istituto non è sempre la stessa? Se accanto a delinquenti incorreggibili vi sono delinquenti che si correggono accanto a pene che non sono perpetue non devono esservi nemmeno perpetui effetti afflittivi ancorchè secondari, quando il delinquente abbia dimostrato di essersi emendato. E praticamente, nessun indizio migliore della correggibilità, non soltanto supposta ma realmente ottenuta, di un individuo, nessun argomento migliore per trarne la conseguenza dell'emenda e della buona condotta sociale, che provare che il condannato, dopo estinta la pena, per lungo periodo di tempo non ebbbe più rapporti, ancorchè lievi, colla giustizia penale.

Questa prova si attingeva un tempo, e non senza ragione, ai certificati di buona condotta dei vari comuni ove il riabilitando aveva tenuto dimora, poichè un tempo (e ancora quando venne pubblicato il nostro Codice di procedura penale) l'autorità giudiziaria non aveva a sua disposizione che registri penali incompleti e per loro natura di difficile spoglio. Oggi notizie complete si possono attingere invece al casellario giudiziale che ogni reato registra e perfino le più innocue contravvenzioni, in ogni luogo, in ogni tempo commesse, e da qualsiasi magistrato giudicate. Per il che è anacronismo attingere all'uopo ai certificati di buona condotta.

Nè si obietti che la buona condotta di un individuo non si sostanzia soltanto nel fatto di non essere incorso in condanne penali, per lievi che esse siano. Socialmente parlando il concetto è senza dubbio esatto, ma è altrettanto vero che nessun sindaco (e giudichi chi n'ha esperienza) assai difficilmente s'indurrà a rilasciare certi ficati di cattiva condotta se non in base a fatti positivi di procedimenti penali, se pure ne avrà esatta e precisa cognizione, se pure ne conserverà memoria. Spesse volte sarà invece accaduto al giudice di leggere buone informazioni o informazioni ambigue sul conto di chi ebbe a riportare numerose e anche gravi condanne, e quasi mai gli sarà accaduto il fatto contrario.

Riconosciuto pertanto il carattere di diritto alla riabilitazione, ammesso che la condizione per ottenere il riconoscimento di questo diritto è la buona condotta per un determinato periodo di tempo dall'espiazione della pena, constatato in fine che la buona condotta e i limiti di tempo che la riguardano non si possono meglio e più esattamente rilevare che compulsando il casellario giudiziale, le conclusioni vengono da sè (1).

---

(1) La nuova legge francese consente la riabilitazione ancorchè nel periodo di tempo prescritto siano intervenute condanne penali di lieve importanza. Se si vuole che la presunzione di buona condotta derivata unicamente dal casellario penale sia del tutto rispon-

E ognuno vede che allora non è più una prescrizione (adoperata questa parola nel senso lato di *ordinazione*), non è più una prescrizione automatica o brutale di cinque dieci o quindici anni, a seconda dei casi, quella che interviene a cancellare le decadenze, ma una prescrizione basata su presunzioni giuridiche sociali e antropologiche, una presunzione assai più fondata forse di quello che non sia fondata la prescrizione che può estinguere la condanna e perfino la stessa azione penale; una prescrizione infine che è riconoscimento e ricompensa della buona condotta del condannato. E di leggeri ognuno comprende del pari che una condanna penale che sopravvenisse, come quella che attesta nuovamente la ricaduta del riabilitato e la sua mala condotta, dovrebbe avere efficacia di cancellare i benefizi ottenuti.

È questa la prima proposizione che si pone innanzi, a proposito di un riforma: doversi accordare di diritto la riammissione nell'esercizio dei diritti civili e politici in base alla semplice constatazione, rilevata dal casellario penale, che il riabilitando, dalla estinzione della pena, non incorse più per tutto il tempo prescritto in alcuna condanna o in procedimenti dalla legge determinati (1).

L'invadente funzione del casellario giudiziale, del quale oggi anche i privati fanno uso, è però tale che, anche indipendentemente dalla decadenza dei diritti politici e civili, il semplice fatto della incorsa condanna, per quanto lieve, per quanto antica, basta di per sè stessa a gettare come una macchia sulla buona reputazione dell'individuo, come un'ombra di sospetto che impedisce chi n'è colpito di prendere nella società quel posto al quale la sua buona condotta gli darebbe diritto. Nè vale l'osservare che i padroni gli industriali e quanti assoldano o prendono al proprio servizio impiegati e operai, dovrebbero saper distinguere tra una condanna antica e una condanna recente, tra un reato di furto qualificato e un reato di furto campestre o di spigolamento, tra una truffa e un danneggiamento, tra una calunnia e un'ingiuria, tra un atto di corruzione e un oltraggio al pudore, tra l'uso di falsi pesi e false misure e una contravvenzione al porto d'arma o una minaccia a mano armata, tra una contravvenzione alla caccia e alla pesca e una falsificazione di monete. La verità è che il padrone e l'industriale, che non leggono nè possono leggere le sentenze e apprezzano i fatti, vedono adombrata l'onorabilità dell'impiegato, e se ne preoccupano, cosicchè a quell'uomo che un lieve delitto antico o una insignificante contravvenzione accompagna, viene interdetto o reso per lo meno difficile il prendere un posto adeguato e meritato nell'aspra lotta per la vita. Certo non è più la decadenza dai diritti civili e politici

dente alla realtà sarebbe forse stato meglio esigere che il riabilitando non avesse mai avuto alcun rapporto soggettivo colla giustizia penale. Anche le contravvenzioni, anche talune ordinanze o sentenze di proscioglimento, persino talune sentenze civili (quali le dichiarazioni di fallimento) possono essere indice di condotta negligente o scorretta. E la riabilitazione di diritto, per vincere le contrarie obiezioni, deve porsi *a priori* su indizi assoluti e ineccepibili.

(1) Come termine per la riabilitazione di pieu diritto, la legge francese (art. 10) fissa dieci anni nei casi di cui ai nn. 1 e 2, quindici nei casi di cui al n. 3 e venti nei casi di cui al n. 4 dell'art. 8.

quella che portano seco cotali condanne per il semplice fatto che esse sono annotate nel casellario, documento che accompagna ormai l'uomo civile in ogni atto della sua vita e quasi gli si attacca come una camicia di Nesso; è però — decadenza non meno grave — la pubblica *disistimatio*, la *turpitudo* che si leva da quelle note, una specie di *infamia facti*, tanto più grave quanto non distinta, la decadenza dall'esercizio dei diritti privati e sociali, la decadenza dall'esercizio dei diritti al lavoro (1).

E allora, da queste considerazioni scendono spontanee altre due proposizioni: la prima che sui certificati da rilasciarsi per uso privato (quelli che i francesi chiamano *bollettini n. 3*) non dovrebbero iscriversi, *dopo un certo lasso di tempo*, reati che, pur non essondo lievi, non fossero di loro natura infamanti, quando per tutto quel lasso di tempo (che potrebbe essere di uno, di cinque, di dieci e anche di quindici anni) il condannato non fosse incorso in alcun'altra condanna: la seconda che in detti certificati non dovrebbero *mai* iscriversi le condanne lievi, quali le semplici contravvenzioni e i reati la cui cognizione diventa affatto inutile a coloro che cercano un impiegato o un operaio. In altri termini si istituirebbe così una specie di riabilitazione che potrebbe chiamarsi *piccola* o *impropria* o di *fatto*, per effetto della quale il condannato non sarebbe realmente riabilitato nell'esercizio dei diritti (qualche volta nemmeno perduti), ma sarebbe posto in condizione di conservare di fatto la sua buona fama, perchè i bollettini da presentarsi ai privati non farebbero mai menzione, in qualsiasi tempo, di condanne isolate di poca gravità, e delle condanne maggiori non farebbero men-

---

(1) Si è visto che qualche legislazione volle porre per condizione della riabilitazione il risarcimento dei danni recati col reato. Credo che debbasi accettare il principio, ma limitatamente, e che non sia del caso enunciarlo come condizione. Una clausola come quella farebbe sì che della riabilitazione potrebbero giovarsi solamente i ricchi. Ora, o chi cagionò il reato è in grado di risarcire il danno, e in tal caso sarà la parte offesa che, senza attendere la spontanea determinazione del colpevole, lo costringerà al pagamento se creda di valersi del proprio diritto; o invece il colpevole è povero ovvero la parte offesa non crede di esercitare la sua ragione al risarcimento, e in tal caso è ingiusto o superfluo privare del favore della riabilitazione chi ha invece altri titoli per ottenerla. La condizione quindi che si vorrebbe porre agirà di caso in caso nella sua specifica applicazione, senza che occorra imporla con formola troppo generica.

Lo stesso ragionamento può farsi anche a proposito dei falliti. Oggi il fallito, quale esso si sia, è soggetto a notevoli incapacità. Così invece non dovrebbe essere se si istituisse un concetto rigoroso di bancarotta dolosa e colposa. Il fallito, non colpevole di dolo o di colpa o di alcune trasgressioni di legge, non dovrebbe allora, per il solo infortunio che l'ha colpito, soggiacere ad alcuna diminuzione dei suoi diritti civili e politici. In tal caso, lo stato suo di diritto dovrebbe valere a null'altro che a metterlo in uno stato di diffidenza di fronte ai suo concittadini, e nulla più (v. la cit. monografia *La Bancarotta*, parte I, cap. VII, Milano, Hoepli, 1897). Non così invece il bancarottiere; ma questi potrà sempre esser chiamato all'integrale pagamento dei suoi debiti dagli stessi creditori, se sia in grado di poterli soddisfare, e non essendo in tal grado, sarebbe vessatorio, dopo molti anni di buona vita, poveramente condotta, privarlo del compenso della riabilitazione. Che se poi il fallito avesse ottenuto dai suoi creditori un concordato (concordato che non dovrebbe avere la virtù di eliminare le responsabilità penali, nemmeno le responsabilità per bancarotta colposa), sarebbe ancor più vessatoria la condizione, perchè colla esecuzione del concordato egli avrebbe legalmente soddisfatto ai suoi impegni. — Cons. anche Maino, *Comm.*, I, 322.

zione dopo trascorso un certo periodo di tempo, sempre però alquanto inferiore a quello per cui taluno di pien diritto può essere riabilitato (1).

Potrebbe osservarsi che in tal modo si rilascierebbero ai privati dei falsi certificati che non corrisponderebbero ai veri e si ingannerebbero i privati a danno di coloro che non ebbero in alcun modo rapporti colla giustizia. Sono facili appunti non proporzionati alla gravità del problema. Le funzioni e l'estensione delle funzioni del casellario giudiziale devono essere rispondenti all'uso che se ne vuol fare; e quanto alla integrità del casellario, è risaputo che anche oggi esso non comprende tutti i reati che taluno abbia commessi, quali sono quelli rimasti impuniti o che sono sconosciuti per essere stati commessi in estero territorio. Che più? la stessa nostra legge vigente sul casellario ha dato esempio di voler venir meno al principio della integrità assoluta del casellario penale disponendo che i cartellini relativi alle condanne per contravvenzione debbano essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta e che in ogni modo i certificati di penalità non debbono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica autorità (2).

---

(1) La legge francese fissa, a seconda dei casi, periodi di uno, cinque, dieci e quindici anni per il rilascio negativo dei certificati n. 3, mentre, come fu notato precedentemente; i periodi della riabilitazione di diritto sono invece di dieci, quindici e venti anni.

(2) Art. 34 e 33 ult. al. del r. d. 1 dicembre 1889. — Noto però come la prima disposizione (eliminazione di alcuni cartellini penali dopo un certo decorso di tempo) sia in contraddizione col principio della integrità del casellario, che viene fatto salvo invece colla istituzione dei bollettini n. 2 (integrali) per uso delle autorità, e dei bollettini n. 3 (ridotti) per uso dei privati.

Il pericolo della eliminazione ebbi occasione di combattere anche precedentemente, in un altro scritto (*Per la integrità del casellario giudiziale*, nella *Giustizia penale*, 1899, fasc. 3), richiamando altresì quanto in proposito aveva scritto il Cosenza (op. cit.), propugnatore di uno sdoppiamento di funzioni del casellario: « La *perpetuità* delle iscrizioni dovrebbe essere, così allora scriveva, la base del casellario giudiziale, e soltanto la morte dell'imputato o l'avere esso raggiunto l'età degli anni ottanta dovrebbe far cessare la prescrizione assoluta della conservazione dei cartellini relativi. — E questa *perpetuità*, che potrebbe essere e sarebbe realmente l'esagerazione di un giusto principio se preso ed applicato isolatamente, diventa possibile e razionale, qualora si tenga limitato invece il secondo principio della *pubblicità*; altro cardine intorno a cui il casellario si muove. Per il che il Cosenza, rovesciando senz'altro i termini del problema, vorrebbe che anche le note di addebiti contravvenzionali fossero sempre conservate, ma che di esse fosse vietato dar comunicazione, oltrechè ai privati, alle stesse autorità amministrative, quando non fosse per determinati scopi legali. — E non basta! Il saggio scrittore, che i riguardi agli individui vuol limitati solo in quanto sia necessario alla difesa della società, arriva, consentendolo la coerente applica- zione del suo sistema di relatività nella pubblicazione (e non parrebbe davvero alle prime mosse), a norme assai più liberali di quelle che non si abbiano col sistema attuale. — E invero, nei certificati da rilasciarsi ai privati non dovrebbero notarsi, anzitutto, che le sole *condanne*. Inoltre dovrebbe essere *vietato* di lasciar nota ai privati non soltanto delle *contravvenzioni*, ma di *taluni delitti di lieve entità* (pur trattandosi di condanna), *decorso un certo periodo di tempo*, istituendosi così come una forma legale di riabilitazione. Nel caso poi di *riabilitazione* ottenuta per decreto delle autorità competenti, la fede penale verrebbe rilasciata *negativa*, *senza* che si facesse *menzione di condanna o di riabilita zione*. Attualmente invece non vale decorso di tempo a far smarrire dal certificato penale anche il più lieve delitto, e il decreto di riabilitazione - amara ironia! - si rilascia, ma di fianco al certificato delle condanne. — Si tratterebbe, come si vede, di una riforma (cui offrirebbe buona occasione la elaborazione di un nuovo Codice di procedura penale) basata sul concetto che, limitato nella

9.

Concludendo e riassumendo. La legislazione comparata ci offre tre sistemi di riabilitazione: riabilitazione *politica* o *graziosa* per dichiarazione sovrana; riabilitazione *giudiziale*, per declaratoria della autorità giudiziaria; e riabilitazione *di diritto*, per il semplice trascorrere del tempo prescritto e per il verificarsi delle circostanze dalla legge determinate. Il primo sistema contempla la riabilitazione quasi come un atto di clemenza; il secondo lo contempla come un diritto ma al pari del primo non sfugge al grave inconveniente della pubblicità dell'azione e della declaratoria di riabilitazione, pubblicità che è in aperto contrasto cogli scopi che il riabilitando vuol raggiungere. Questi difetti non presenta invece il terzo, che di conseguenza per considerazioni politiche, giuridiche e sociologiche appare senza dubbio il migliore. La preferenza ai tempi nostri è tanto più giustificata se si rifletta alla funzione precisa assunta dai casellari giudiziali e alla vasta sfera d'azione cui esso si riferisce; cosicchè argomentare della buona condotta posteriore di un condannato dai rilievi del casellario può ritenersi oramai concetto non solamente pratico ma anche positivo. D'altra parte, a rendere sempre più tranquillante la induzione, basterà, relativamente alla gravità delle condanne, duplicare triplicare e anche quadruplicare il periodo d'incensurabilità posteriore alla condanna, che la nostra legge stabilisce ore in cinque anni.

Alla riforma dell'istituto della riabilitazione dovrebbero però andare pedisseque alcune modificazioni dell'istituto del casellario, che di quello costituisce come la base. Per effetto di tali modificazioni verrebbe stabilito che nei certificati da rilasciarsi ai privati non si facesse mai cenno delle condanne lievi e nem-

---

sua pubblicità, il casellario penale fosse mantenuto integro nel suo contenuto, per gli scopi molteplici e complessi della giustizia. — Ma intanto - minaccia di sempre più gravi irreparabili conseguenze - per volere di legge, talvolta, tal altra per sentenza di giudice, la spogliazione del casellario continua; e ogni anno, a centinaia e centinaia, regolarmente, coscienzosamente, i cartellini penali - documenti ancor vivi - sono consegnati alle fiamme: fiamme che distruggono senza purificare! » — Cons. anche MAINO, *Comm.*, I, pag. 321, il quale espone queste chiare considerazioni sull'argomento: « Sarebbe più logico e più opportuno che nel casellario si conservi ogni cosa, ma si distinguano i certificati penali richiesti a scopo di giustizia penale da quelli che si rilasciano per altro fine. Finchè colui che già subì un processo con esito di proscioglimento non incorre in altre imputazioni, può star bene che quel processo rimanga episodio dimenticato della sua vita e il certificato penale rilasciato per fini privati non ne faccia parola. Ma, data una nuova imputazione, può essere utile e conveniente che l'antica non sia ignorata dal giudice il quale ne terrà calcolo ragionevole nell'apprezzare l'indole morale, le abitudini e gli istinti pericolosi dell'imputato. Ferimenti d'azione privata, delitti contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie pei quali siasi pronunciato il non luogo per la remissione della parte lesa, specialmente se accordata in uno stadio inoltrato del processo - delitti coperti da amnistia, e specialmente poi se da amnistia impropria - possono avere molto valore nell'apprezzamento che il giudice penale dovesse poi dare del medesimo imputato chiamato a rispondere di altri delitti. E la giustizia penale che spesso ricorre a vaghe e meno eloquenti informazioni sulla condotta e sul carattere degli imputati, non dovrebbe rinunziare alla conservazione di quei dati. » — Sulle condizioni attuali del Casellario giudiziale consulta anche LUCCHINI (*Elem. proc. pen.*, pag. 422) e una nota dello STOPPATO nella *Temi Veneta*, 1896, pag. 48.

meno delle gravi, quando fosse decorso incensurato un certo periodo di tempo, inferiore a quello fissato per la ***riabilitazione giuridica***, di fronte alla quale questa potrebbe essere chiamata *piccola* riabilitazione, o ***impropria*** o ***di fatto***.

Cesserebbe così il grande insanabile dissidio che ora tormenta la giurisprudenza, la quale lotta fra gli interessi dei privati che soffrono delle note anche lievi onde talvolta veggono macchiati i loro certificati, e gli interessi della giustizia, la quale non può e non deve rinunziare agli scopi per cui il casellario fu istituito.

Ma — a parte il dissidio giurisprudenziale che, ricacciato, ritorna di continuo, perchè lrae sua forza da un concetto di equità e dalle necessità vive della vita — l'opera riformatrice sarebbe anche un savio provvedimento politico e sociale, perchè la riforma restringerebbe il casellario nei limiti della necessità, adattandolo alle molteplici sue funzioni col mutarne, in relazione ad esse, di volta in volta l'indirizzo e il contenuto.

Si parla molto dell'aumento della delinquenza e dei danni che alla società ne derivano; si parla molto delle attuali condizioni penitenziarie e sopra tutto di quella promiscuità di carcerati che finisce col pervertire anche coloro che ancora potrebbero essere corretti, e si reclamano a ogni momento delle riforme per scongiurare questo pericolo; ma le riforme che si vorrebbero e che sarebbero necessarie sono assai difficili e le spese che si richiederebbero per la loro attuazione le rende anzi del tutto impossibili. Una riforma penitenziaria di carattere giuridico ci si presenta invece che è almeno di facile e pronta attuazione e senza aggravi di bilancio, ed è quella della condanna e della grazia condizionali, due istituti che permetterebbero di distinguere i buoni dai cattivi, i meritevoli d'indulgenza dagli incorreggibili che risospingerebbero quelli a ben fare colla speranza della ricompensa e del perdono.

A questa riforma, cui la Francia e altri Stati hanno già provveduto, urge che anche il nostro legislatore volga la mente. Ma intanto, poichè egli si trova a por mano alla riforma del Codice di procedura, volga egli lo sguardo alla rinnovazione dell'istituto della riabilitazione per modo che esso, pur restando autonomo, possa essere come un naturale complemento degli istituti futuri della condanna e della grazia condizionale. Questi mireranno a prevenire, come questo a riabilitare.

Silvio Longhi.